

La legislazione nazionale

a cura dell'Osservatorio per la legislazione e le politiche pubbliche
Camera dei deputati

1.1

La XVIII e la XIX legislatura

Il presente capitolo pone a confronto i principali dati statistici relativi alla produzione legislativa della XIX e della XVIII legislatura. I dati della XIX legislatura sono aggiornati al 13 luglio 2026, a 1.369 giorni (45 mesi) dalla prima seduta delle Camere (13 ottobre 2022).

Per ulteriori aggiornamenti sulla produzione legislativa della XIX legislatura si rinvia al sito www.osservatorio-legislazione.camera.it.

Il raffronto è pertanto condotto con un periodo di pari durata della XVIII legislatura, compreso tra il 23 marzo 2018 e il 21 dicembre 2021.

Si precisa che, all'avvio della XVIII legislatura, a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, tra la prima seduta delle Camere (23 marzo 2018) e il giuramento del Governo (1° giugno 2018) sono trascorsi 70 giorni. Nella legislatura in corso, tra la prima seduta delle Camere (13 ottobre 2022) e il giuramento del Governo (22 ottobre 2022) sono trascorsi invece 9 giorni.

La lunga fase di formazione del Governo che ha caratterizzato l'avvio della XVIII legislatura si è riflessa in una produzione legislativa inizialmente rallentata: nei 70 giorni compresi tra la prima seduta delle Camere e il giuramento del Governo è stata approvata una sola legge, peraltro di conversione di un decreto-legge.

Nel periodo di pari durata della XIX legislatura (13 ottobre – 22 dicembre 2022) sono state approvate 3 leggi, anch'esse tutte di conversione di decreti-legge. Occorre anche considerare che tale periodo è coinciso pressoché integralmente con la sessione di bilancio,

fase in cui l'attività delle Camere è concentrata quasi esclusivamente sull'esame della manovra di finanza pubblica.

Infine, sempre con riferimento alla produzione legislativa del periodo considerato della XVIII legislatura, si ricorda che a partire dal primo semestre del 2020 l'attività parlamentare e legislativa è stata condizionata dall'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19.

1.1.1

Le principali tendenze

Nella XIX legislatura le leggi di conversione di decreti-legge rappresentano il 34,4% del totale delle leggi approvate (117 su 340), a fronte del 35,2% (87 su 247) registrato nel corrispondente periodo della XVIII legislatura. In termini di numero di parole, i decreti-legge convertiti incidono per il 57,2% sul totale, in calo rispetto al 69,6% del periodo di raffronto.

Il ricorso al voto di fiducia per l'approvazione delle leggi è di fatto allineato nei periodi considerati delle due legislature: i provvedimenti di legge nel corso del cui iter il Governo ha posto la questione di fiducia nella legislatura in corso in almeno uno dei rami del Parlamento sono pari al 20,6% del totale, analoga percentuale si è registrata nella XVIII legislatura. Per quanto attiene specificamente alla conversione di decreti-legge, si registra un tendenziale incremento del ricorso a questa prerogativa: la questione di fiducia è stata infatti posta, in almeno uno dei rami del Parlamento, nel 55,6% dei casi (65 su 117) durante la XIX legislatura e nel 51,7% dei casi (45 su 87) nel corso della XVIII legislatura. La percentuale di provvedimenti di conversione sui quali è stata posta la fiducia in entrambe le Camere è pari al 42,7% nella XIX legislatura (50 su 117) e al 29,9% nella XVIII legislatura (26 su 87).

La tendenza ad una sorta di "monocameralismo alternato" nell'iter di conversione dei decreti-legge, che già nelle precedenti legislature si era significativamente rafforzata, si accresce ulteriormente nella XIX legislatura: infatti, sempre limitatamente ai periodi qui presi in esame, la percentuale di provvedimenti di conversione senza ritorno nel primo ramo di esame ha raggiunto il 98,3% nella legislatura in corso (115 su 117); lo stesso dato per la XVIII legislatura era pari al 95,4% (83 su 87).

I dati complessivi sui decreti-legge emanati nei due intervalli considerati (indipendentemente dal Governo emanante), indicano che il fenomeno della confluenza (anche parziale) dei testi non convertiti in altri provvedimenti d'urgenza diminuisce: sono 14 su 133 (il 10,5%) nella

XIX legislatura; nella XVIII legislatura sono stati 31 su 122 decreti-legge emanati complessivamente (il 27%).

In merito all'iniziativa delle leggi approvate, in entrambe le legislature emerge la prevalenza dei provvedimenti di provenienza governativa, sia decreti-legge sia disegni di legge, che sono pari al 75,6% del totale nella XIX legislatura (257 su 340) e al 79,8% nella XVIII (197 su 247). Segue l'iniziativa parlamentare con il 22,9% nella XIX legislatura (78 leggi) e il 19,4% nella XVIII (48 leggi), e, in maniera minoritaria, quella mista con rispettivamente lo 0,9% e lo 0,8% nelle due legislature (sono 3 e 2 le leggi approvate rispettivamente nella XIX e nella XVIII legislatura). Per la sola legislatura in corso si segnala inoltre, pur se con un'incidenza del tutto marginale, l'approvazione di due leggi originate da iniziative diverse da quella governativa, parlamentare o mista: una di iniziativa popolare e una di iniziativa regionale.

Dall'analisi dei dati riferiti alle due legislature risulta confermata — anche se con una tendenza alla diminuzione — la “capacità trasformativa” nel corso dell'esame parlamentare di provvedimenti di conversione dei decreti-legge: in termini percentuali, nel corso dell'iter di conversione i testi sono cresciuti del 58,1% con riferimento al numero di commi e del 61,9% con riferimento al numero di parole (contro il 64,2%, in termini di commi, e il 68,9% in termini di parole della XVIII legislatura). L'incremento del numero dei commi sembrerebbe indicare come la capacità trasformativa si traduca in una integrazione dei testi dei decreti-legge piuttosto che in modifiche del loro contenuto iniziale.

Con riferimento all'approvazione degli emendamenti, poi, la media di proposte di modifica approvate per ogni legge è analoga nei due periodi considerati, anche se in leggera diminuzione nella XIX legislatura: 18 e 23 emendamenti approvati mediamente per ogni atto rispettivamente nella XIX e nella XVIII legislatura; tale valore sale rispettivamente a 22 e 38 proposte emendative approvate mediamente nelle due legislature se da questo calcolo si escludono le ratifiche di atti internazionali (caratterizzate spesso da una ridotta attività emendativa); limitando questa analisi al solo iter di conversione dei decreti-legge, si evidenzia che la media degli emendamenti approvati per singolo provvedimento è diminuita, passando a 27 nella XIX legislatura, mentre erano 47 nella XVIII.

Per quanto attiene agli ambiti di intervento, come in passato, risulta prevalente l'orientamento a una legislazione che, per numero di leggi, interviene soprattutto in ambito istituzionale, sia estero che interno.

Risulta però in crescita il numero delle leggi “multisettores”, che passano dalle 20 della XVIII legislatura alle 33 della legislatura in corso (rispettivamente 8,1% e 9,7%, le percentuali sul totale delle leggi approvate).

Infine, sempre nel periodo preso in considerazione, la multisettorialità degli atti approvati nella XIX legislatura è, in termini percentuali, maggiore tra i decreti-legge convertiti 22,2% (26 su 117) rispetto a tutte le altre tipologie di intervento normativo.

L'analogo dato nella legislatura precedente registra un valore lievemente inferiore, pari al 20,7% (18 su 87 i provvedimenti d'urgenza di natura multisettoriale).

1.1.2

I numeri delle leggi

Nella XIX legislatura, nel periodo considerato, sono state approvate 340 leggi, di cui tre leggi di revisione costituzionale (una di iniziativa parlamentare, una governativa e infine una di iniziativa regionale)¹.

Delle 337 leggi ordinarie approvate, 117 sono leggi di conversione di decreti-legge e 220 sono altre leggi ordinarie, così ripartite per iniziativa: 139 sono di iniziativa governativa, 77 sono di iniziativa parlamentare, 3 sono di iniziativa mista² ed infine una legge approvata è di iniziativa popolare.

Nella XVIII legislatura, nel periodo considerato, sono state approvate 247 leggi, di cui due di revisione costituzionale (entrambe di iniziativa parlamentare)³.

Delle 245 leggi ordinarie approvate, 87 sono leggi di conversione di decreti-legge e 158 sono altre leggi ordinarie, così ripartite per

¹ Nella XIX legislatura la legge costituzionale n. 1 del 2023, di iniziativa parlamentare, ha inserito lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale; la legge costituzionale n. 2 del 2026, di iniziativa governativa, ha recato modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ed infine la legge costituzionale n. 1 del 2026, di iniziativa regionale, ha modificato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

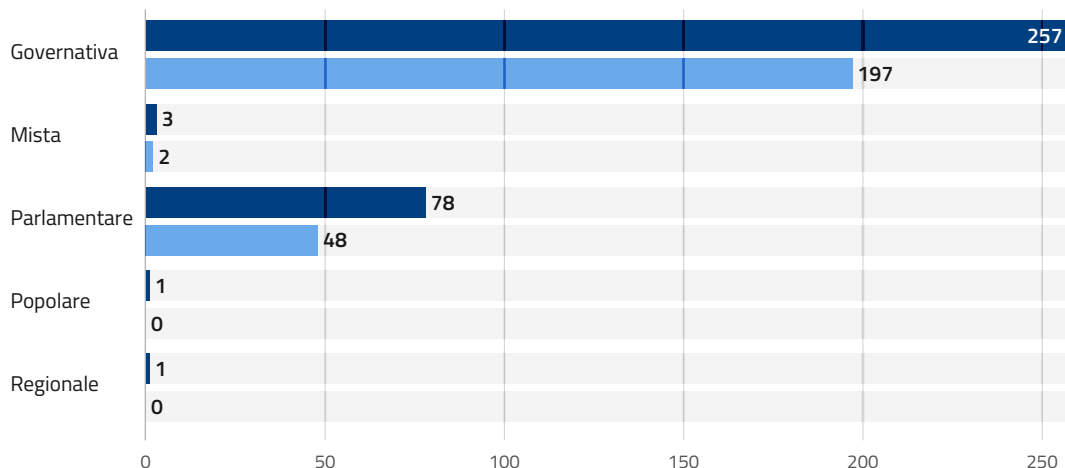
² Delle 3 leggi “miste” della XIX legislatura una è di iniziativa governativa e parlamentare, una è di iniziativa parlamentare e del CNEL ed infine una è di iniziativa parlamentare e regionale (*si veda anche [paragrafo 1.1.5](#)*).

³ Nella XVIII legislatura la legge costituzionale n. 1 del 2020 ha disposto la riduzione del numero dei parlamentari mentre la legge costituzionale n. 1 del 2021 ha modificato le norme relative all'elettorato per le elezioni del Senato della Repubblica.

Grafico 1 **Iniziativa delle leggi approvate**

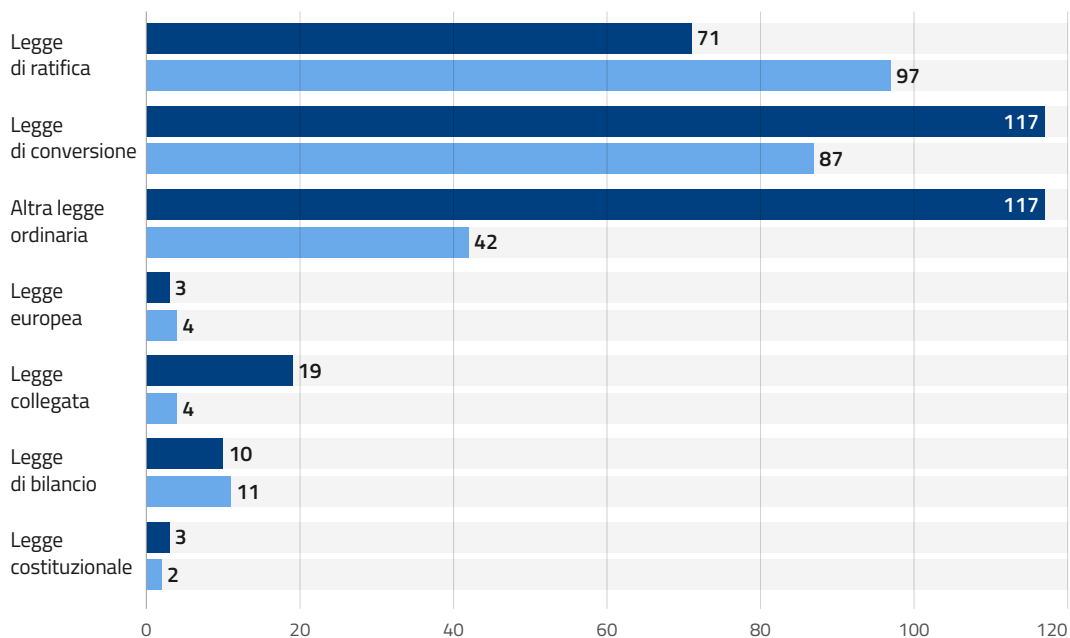
Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

Grafico 2 **Tipologia delle leggi approvate**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



iniziativa: 110 sono di iniziativa governativa, 46 sono di iniziativa parlamentare e due sono di iniziativa mista⁴.

Per quanto concerne i decreti-legge, sono 133 quelli emanati nella XIX legislatura (1 dal Governo Draghi, i restanti da quello Meloni), mentre nella XVIII legislatura i provvedimenti d'urgenza emanati nel periodo considerato sono 122 (4 dal Governo Gentiloni Silveri, 26 dal Governo Conte I, 54 dal Governo Conte II e 38 dal Governo Draghi).

Nella legislatura in corso la questione di fiducia è stata posta dal Governo in occasione dell'approvazione di 70 provvedimenti (in 53 casi la fiducia è stata chiesta in entrambe le Camere); nella XVIII legislatura la questione di fiducia è stata chiesta per l'approvazione di 51 leggi (31 quelle che hanno comportato il voto in tutti i passaggi parlamentari).

Infine, nello stesso arco temporale qui preso in esame, sono stati pubblicati nella XIX legislatura 156 decreti legislativi e 7 regolamenti di delegificazione, mentre nella precedente legislatura i decreti legislativi pubblicati sono stati 147 e 12 invece i regolamenti di delegificazione.

Analizzando la “dimensione” delle leggi, il numero complessivo dei caratteri dei testi delle leggi nella XIX legislatura, in base all'iniziativa, è così ripartito: le leggi di iniziativa governativa (escluse le leggi di conversione) sono composte da 4.381.722 caratteri (38,4%); le leggi di iniziativa parlamentare sono composte da 490.250 caratteri (4,3%); le leggi di iniziativa mista da 35.258 caratteri (0,3%); i decreti-legge convertiti (inclusi i testi delle leggi di conversione) da 6.490.170 caratteri (56,9%); del tutto residuale, infine, il “peso” delle due leggi, una di iniziativa popolare (13.385 caratteri) e l'altra di iniziativa regionale (2.953 caratteri), i cui valori, se espressi in percentuale, possono considerarsi numericamente trascurabili.

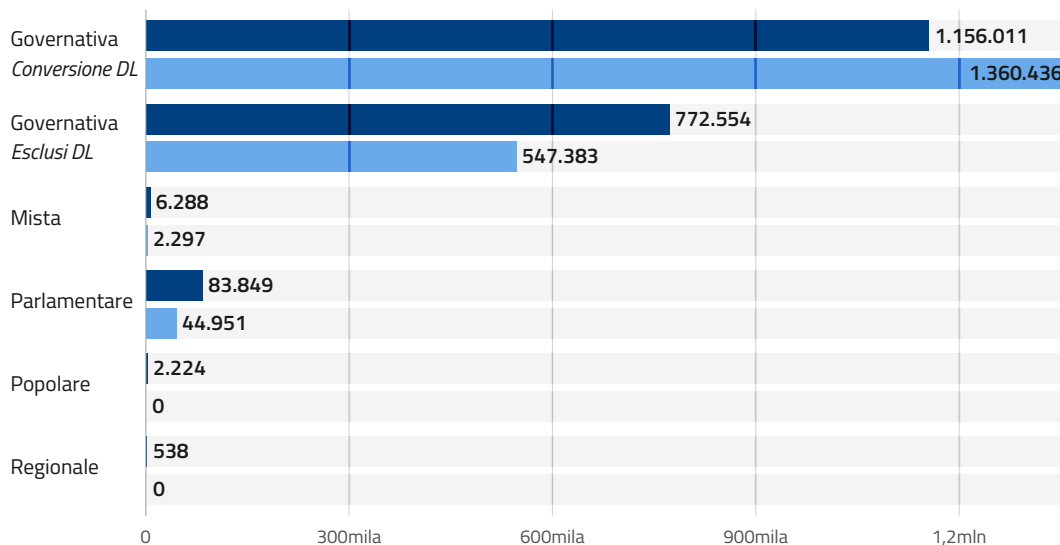
Nel corrispondente periodo della precedente legislatura, gli stessi indicatori hanno fatto registrare i seguenti valori: le leggi di iniziativa governativa (escluse le leggi di conversione) sono composte da 3.087.523 caratteri (27,9%); le leggi di iniziativa parlamentare da 260.520 caratteri (2,4%); le leggi di iniziativa mista da 17.617 caratteri (0,2%); infine, i decreti-legge convertiti (inclusi i testi delle leggi di conversione) sono composti da 7.686.671 caratteri (69,5%). Nel periodo considerato non risultano approvate leggi di iniziativa popolare o regionale.

⁴ Le 2 leggi di iniziativa mista della XVIII legislatura sono entrambe frutto di proposte parlamentari e popolari, una in materia di legittima difesa e l'altra in materia di educazione civica (si veda anche [paragrafo 1.1.5](#)).

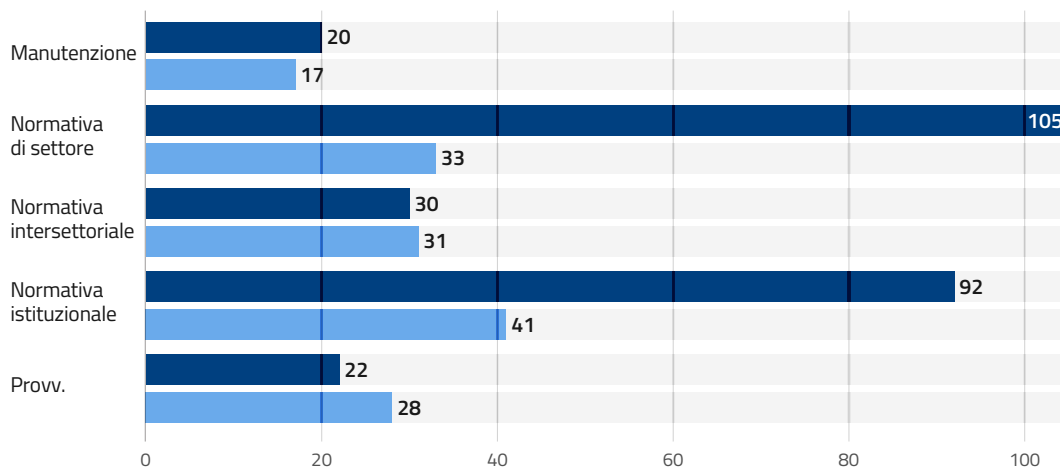
Grafico 3 **Numero di parole delle leggi approvate, ripartizione per iniziativa**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

Grafico 4 **Natura delle leggi**

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

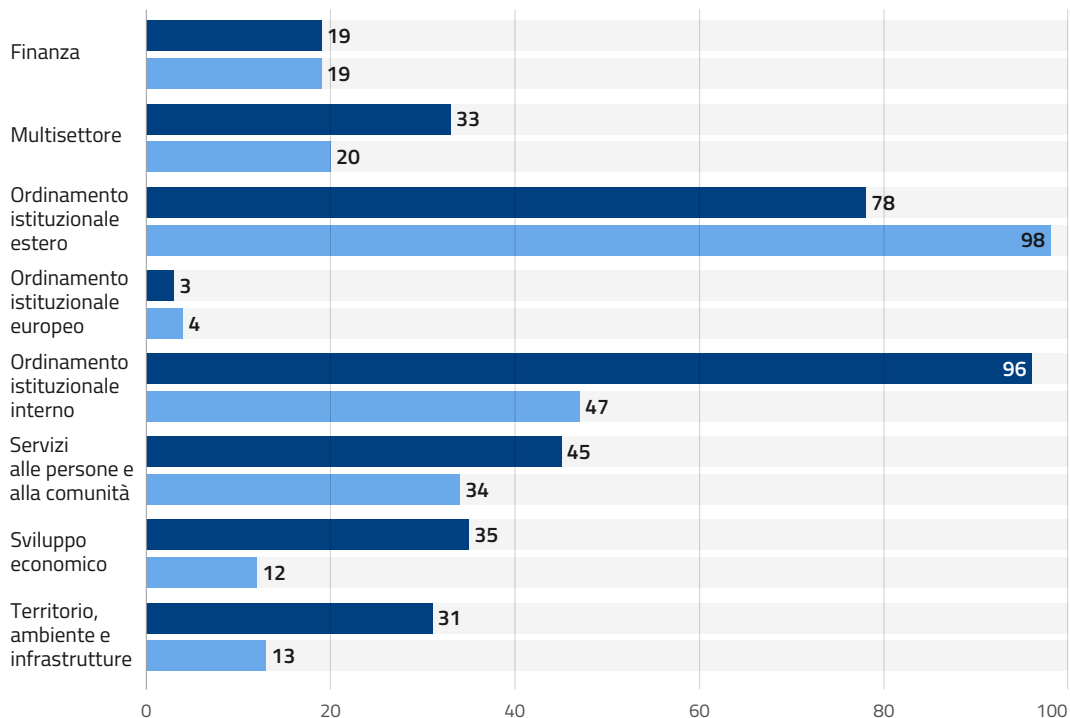


Dal calcolo sulla natura delle leggi sono escluse le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ([vedi box "La natura delle leggi"](#)).

Grafico 5 Ambito materiale delle leggi approvate

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



La natura delle leggi

Leggi istituzionali: recano discipline istituzionali a carattere generale;

Leggi di settore: incidono su singoli settori dell'ordinamento e il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;

Leggi intersettoriali: incidono contestualmente su più settori;

Leggi provvedimento: contenuti di portata limitata e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata;

Leggi di manutenzione normativa: contengono limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente.

Sono escluse le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

1.1.3

I progetti di legge di iniziativa parlamentare

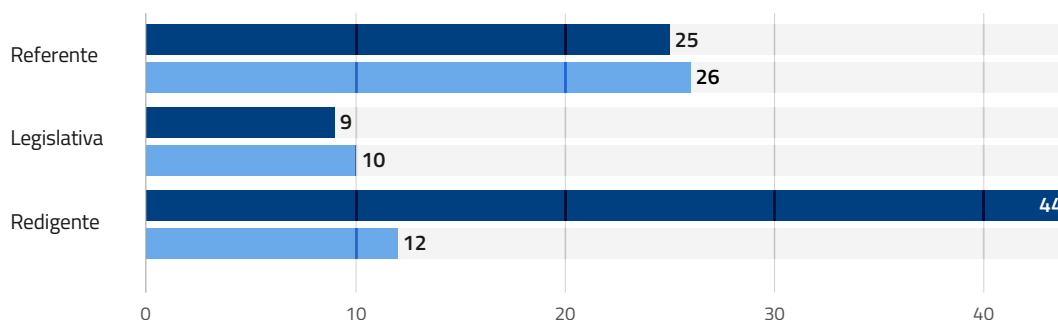
Nel periodo di riferimento della XIX legislatura sono stati approvati 77 progetti di legge ordinari e una legge di revisione costituzionale⁵ di iniziativa parlamentare. Complessivamente, 25 sono stati esaminati in sede referente, 44 in quella redigente e 9 in quella legislativa.

Nel corrispondente periodo della XVIII legislatura, a seguito di iniziativa parlamentare, sono stati approvati 46 progetti di legge ordinaria e due progetti di revisione della Costituzione⁶, dei quali 26 sono stati esaminati in sede referente, 12 in quella redigente e 10 in quella legislativa.

Grafico 6 **Sede di approvazione delle leggi di iniziativa parlamentare**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



I dati prendono in considerazione l'esame svoltosi sia alla Camera sia al Senato. Ai fini della classificazione, si considerano tutte le letture in ognuno dei due rami del Parlamento: in caso di sedi diverse tra Camera e Senato, ai fini della classificazione la sede redigente "prevale" sulla legislativa e sulla referente; la sede legislativa "prevale" sulla referente.

Il tempo di esame medio nella XIX legislatura è stato di 428 giorni (205 giorni in prima lettura e 136 giorni in seconda lettura).

Si prendono in considerazione, per ciascun ramo d'esame, i tempi dall'inizio dell'esame in Commissione all'approvazione.

⁵ Su iniziativa parlamentare, nella XIX legislatura è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2023, recante modifiche volte a inserire lo sport tra i valori tutelati.

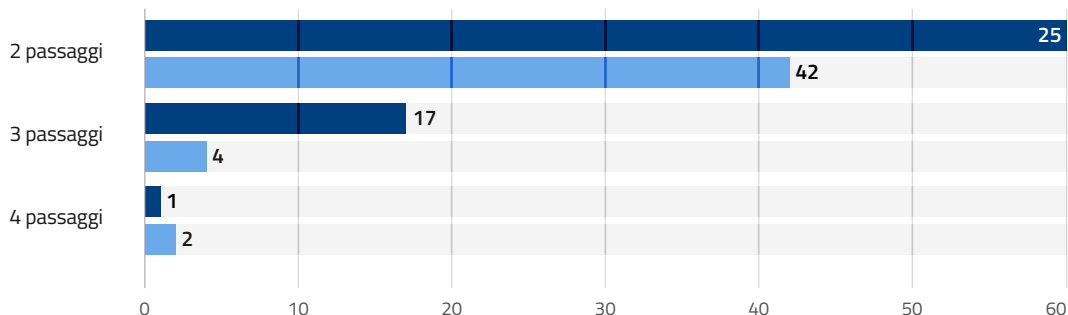
⁶ Nella XVIII legislatura la Costituzione è stata modificata 2 volte su iniziativa parlamentare, con la legge costituzionale n. 1 del 2020 in materia di riduzione del numero dei parlamentari e con la legge costituzionale n. 1 del 2021 in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Nella precedente legislatura il tempo di esame medio è stato di 345 giorni (129 giorni in prima lettura e 133 giorni in seconda lettura).

Grafico 7 Navette delle leggi di iniziativa parlamentare

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



Con "2 passaggi parlamentari" sono indicate le leggi per le quali è stato sufficiente un solo passaggio in ciascuna delle due Camere, per un totale appunto di due passaggi complessivi.

Con "3 passaggi parlamentari" sono indicate le leggi per le quali è stato necessario un secondo passaggio nel primo ramo di esame, per un totale appunto di tre passaggi complessivi e così via.

Nella XIX legislatura, le 78 leggi di iniziativa parlamentare sono composte da 910 commi e da 83.849 parole. Nel corso dell'iter, rispetto al testo base, ciascuna legge è cresciuta in media di meno di un comma e di 173 parole.

In termini percentuali, l'incremento è pari all'1,6% per il numero dei commi e al 19,1% per quello delle parole.

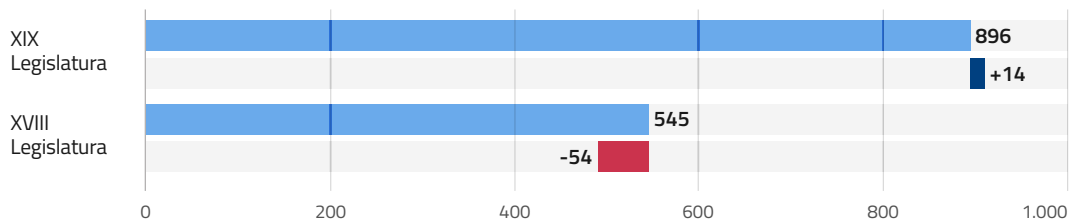
Nel corrispondente periodo della precedente legislatura, invece, le 48 leggi di iniziativa parlamentare sono composte da 491 commi e da 44.951 parole. Nel corso dell'iter, rispetto al testo base, ciascuna legge si è ridotta in media di 1,1 commi e di 10 parole.

In termini percentuali, calcolati sui valori complessivi, la riduzione è pari al 9,9% per il numero dei commi e all'1% per quello delle parole.

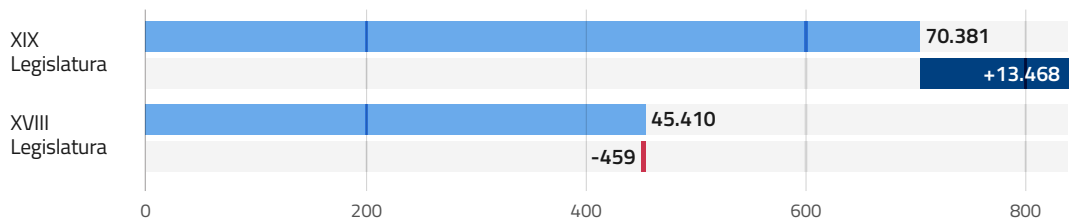
Grafico 8 **Commi delle leggi di iniziativa parlamentare**

Valori assoluti

■ Commi originari ■ Incremento/decremento commi

Grafico 9 **Parole delle leggi di iniziativa parlamentare**

■ Parole originarie ■ Incremento/decremento parole

Grafico 10 **Ambito materiale delle leggi di iniziativa parlamentare**

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

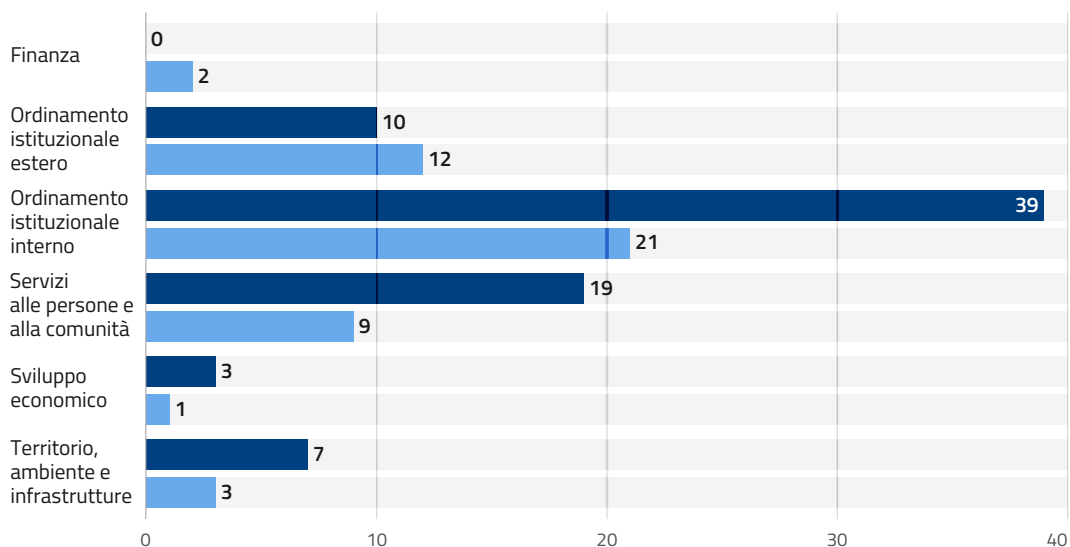
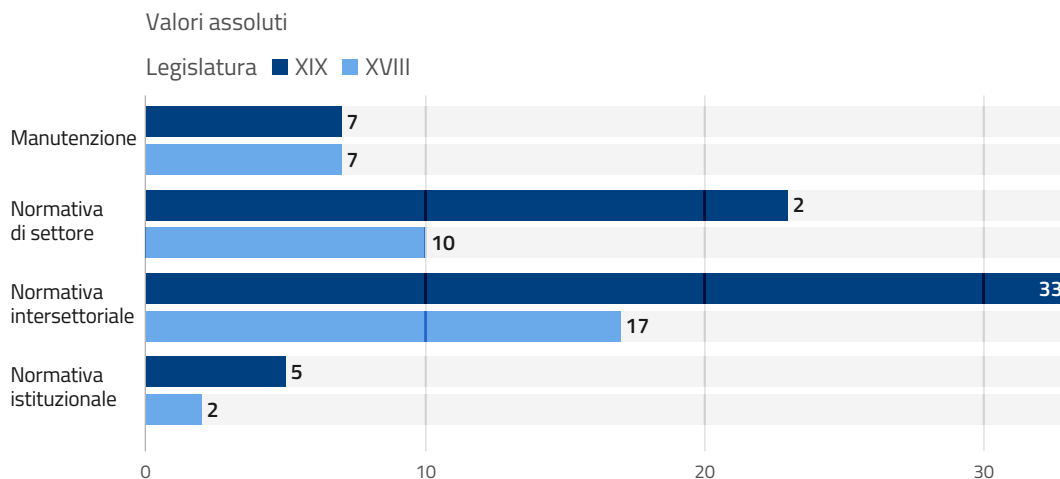


Grafico 11 **Natura delle leggi di iniziativa parlamentare**

Dal calcolo sulla natura delle leggi sono escluse le leggi di ratifica di trattati internazionali.

1.1.4

I progetti di legge di iniziativa governativa

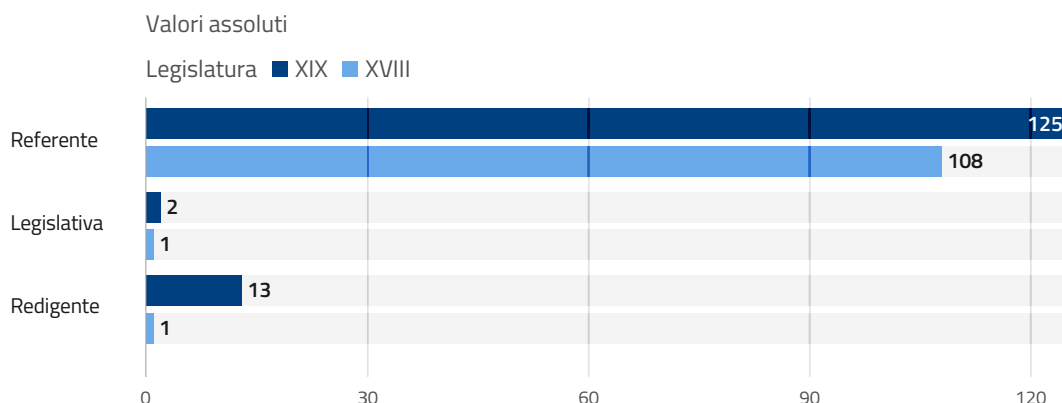
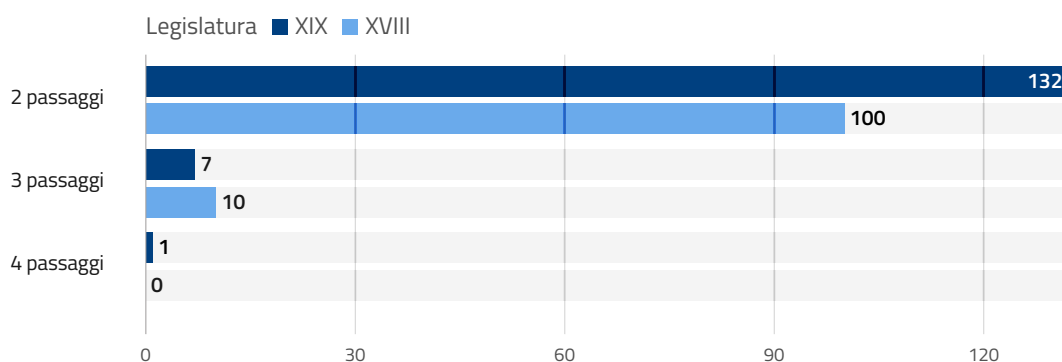
Nella XIX legislatura sono stati approvati — oltre a 117 disegni di legge di conversione di decreti-legge — 140 altri disegni di legge di iniziativa governativa, di cui uno di modifica della Costituzione⁷; il loro esame si è svolto in 125 casi in sede referente, in 13 in sede redigente e in due in sede legislativa.

Nella XVIII legislatura sono stati approvati — oltre a 87 disegni di legge di conversione di decreti-legge — altri 110 disegni di legge di iniziativa governativa (108 approvati in sede referente, uno in sede redigente e uno in sede legislativa).

Nel corso della XIX legislatura, escludendo dal calcolo gli atti di conversione di decreti-legge, il Governo ha posto la questione di fiducia per l'approvazione di 5 leggi di iniziativa governativa. Si tratta in 4 casi di leggi di bilancio e in un caso di una legge ordinaria⁸.

⁷ La legge n. 2 del 2026 ha recato modifiche allo statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

⁸ Nella XIX legislatura la fiducia è stata posta e votata su 4 leggi di bilancio (per il 2023, L. 197/2022, la fiducia è stata chiesta in tutti e due i passaggi parlamentari; per il 2024, L. 213/2023, la fiducia è stata votata nel corso del solo esame presso il Senato; per il 2025, L. 207/2024, la fiducia è stata posta nel corso di entrambi

Grafico 12 **Sede di approvazione delle leggi di iniziativa governativa**Grafico 13 **Navette delle leggi di iniziativa governativa**

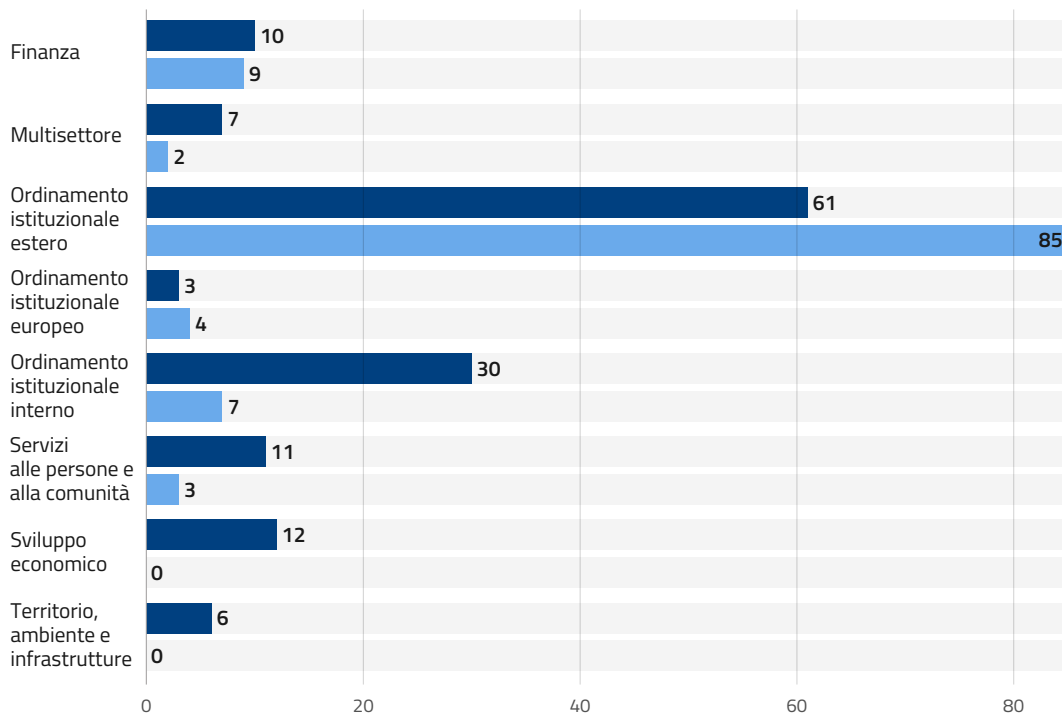
Il tempo medio di esame delle leggi di iniziativa governativa (sempre escludendo le leggi di conversione di decreti-legge) è stato di 272 giorni (131 giorni in prima lettura e 110 giorni in seconda lettura; si prendono in considerazione i tempi dall'inizio dell'esame in Commissione all'approvazione; non sono considerati i tempi di trasmissione tra le due Camere).

i passaggi parlamentari e per il 2026, L. 199/2025, la fiducia è stata votata nel corso di entrambi i passaggi parlamentari) e su una legge ordinaria (L. 190/2025, legge per il mercato e per la concorrenza per il 2025, la questione di fiducia è stata posta soltanto presso il Senato della Repubblica).

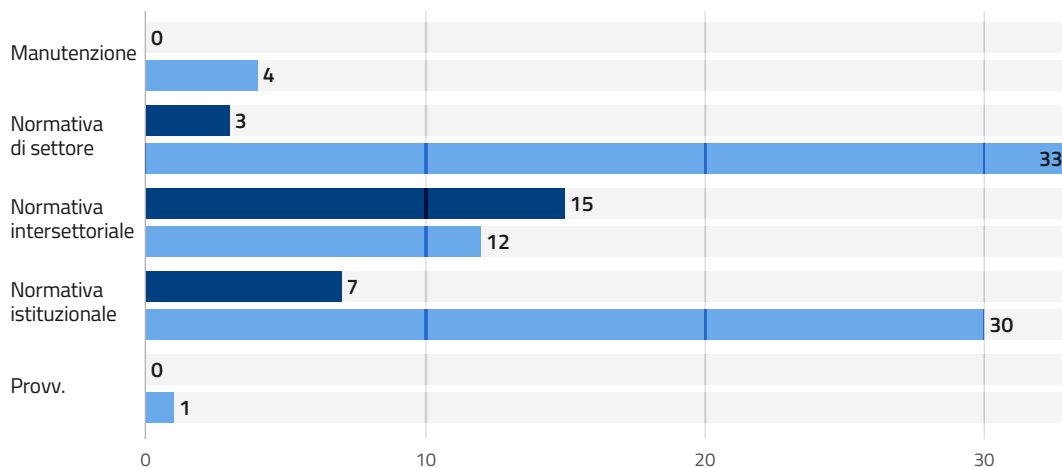
Grafico 14 **Ambito materiale delle leggi di iniziativa governativa**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

Grafico 15 **Natura delle leggi di iniziativa governativa**

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



Nella XVIII legislatura, escludendo gli atti di conversione di decreti-legge, il Governo ha posto la questione di fiducia in occasione dell'approvazione di 6 leggi. Si tratta di tre leggi di bilancio e di tre leggi ordinarie⁹.

Il tempo medio di esame è stato di 321 giorni, 145 giorni in prima lettura e 116 giorni in seconda lettura (sempre considerando i tempi dall'inizio dell'esame in Commissione all'approvazione in ogni ramo).

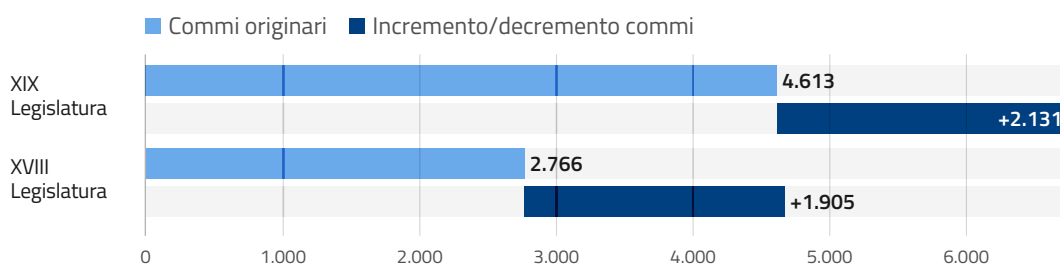
Nella legislatura in corso, le 140 leggi di iniziativa governativa sono composte complessivamente di 6.744 commi e di 772.554 parole; hanno registrato nel corso dell'iter un aumento medio, rispetto al testo base, di 15 commi e di 1.837 parole.

In termini percentuali i testi sono "cresciuti" del 46,2% con riferimento al numero dei commi e del 49,9% con riferimento al numero delle parole. Non considerando i dati delle 4 leggi annuali di bilancio, le altre 136 leggi governative hanno registrato un incremento medio di 4 commi e 714 parole.

Nella XVIII legislatura, le 110 leggi di iniziativa governativa sono composte di 4.671 commi e di 547.383 parole; hanno registrato nel

Grafico 16 **Commi delle leggi di iniziativa governativa**

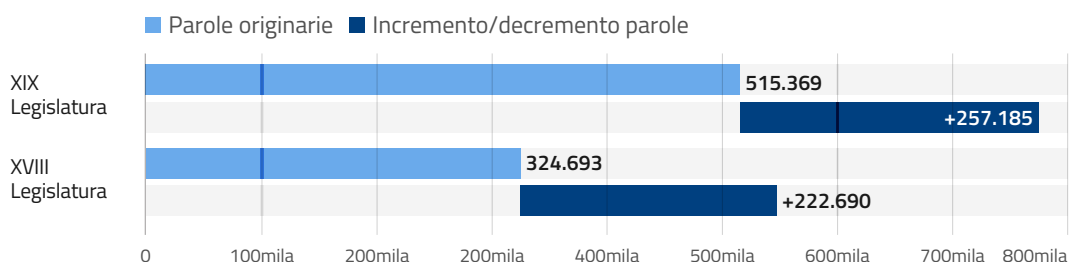
Valori assoluti



⁹ Nella XVIII legislatura la fiducia è stata posta e votata su tre leggi di bilancio (per il 2019, L. 145/2018, la questione di fiducia è stata posta in tutti e tre i passaggi parlamentari; per il 2020, L. 160/2019, la fiducia è stata votata nel corso di entrambi i passaggi parlamentari e per il 2021, L. 178/2020, la fiducia è stata votata nel corso di entrambi i passaggi parlamentari) e su tre leggi ordinarie (L. 3/2019, la cosiddetta legge anticorruzione, la questione di fiducia è stata posta soltanto presso il Senato; L. 134/2021, in materia di efficientamento del processo penale, la questione di fiducia è stata posta in entrambi i passaggi parlamentari ed infine la L. 206/2021, in materia di efficientamento del processo civile, la questione di fiducia è stata posta in entrambi i passaggi parlamentari)

Grafico 17 **Parole delle leggi di iniziativa governativa**

Valori assoluti



corso dell'*iter* un aumento medio, rispetto al testo base, di 17 commi e di 2.024 parole.

In termini percentuali i testi sono “cresciuti” del 68,9% con riferimento al numero dei commi e del 68,6% con riferimento al numero delle parole. Non considerando le tre leggi di bilancio approvate nel periodo, l'incremento medio dei commi si riduce ad un comma e quello delle parole a 396.

1.1.5

I progetti di legge di iniziativa mista

Nella XIX legislatura (periodo 13 ottobre 2022 – 13 luglio 2026) sono state approvate 3 leggi di iniziativa mista.

Si tratta delle seguenti proposte di legge: una di iniziativa governativa e parlamentare, recante la ratifica di Accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in materia di lavoratori frontalieri e di fisco (legge n. 83 del 2023, ha richiesto 3 passaggi parlamentari), una di iniziativa parlamentare e del CNEL, che ha introdotto il cosiddetto oblio per i malati oncologici (legge n. 193 del 2023, approvata con 2 letture in Parlamento) ed infine una di iniziativa parlamentare e regionale, che ha modificato le disposizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria (legge n. 26 del 2025, ha avuto 2 letture parlamentari).

Nella XVIII legislatura sono state approvate due leggi di iniziativa mista. Si tratta della legge in materia di legittima difesa (legge n. 36 del 2019, sono serviti 3 passaggi parlamentari) e la legge in materia di educazione civica (legge n. 92 del 2019, ha avuto 2 sole letture), entrambe hanno seguito un *iter* analogo: sono state approvate in sede referente e in testi unificati derivanti dalla confluenza di alcune

proposte di legge di iniziativa parlamentare e di una proposta di legge di iniziativa popolare.

1.1.6

I progetti di legge di iniziativa popolare e regionale

Solo nella XIX legislatura il ricorso all'iniziativa legislativa popolare e a quella regionale si è concretizzato con l'approvazione definitiva di 2 leggi; nessuna proposta di legge di analoga iniziativa è stata infatti definitivamente approvata nella precedente legislatura.

In particolare, il 14 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva l'unico progetto di legge di iniziativa popolare della legislatura, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese (ha avuto 2 letture parlamentari ed è stato esaminato in sede redigente al Senato ed in sede referente alla Camera). La legge approvata consta di 31 commi e 2.224 parole e nel corso del suo iter sono state apportate modifiche emendative che hanno comportato una riduzione del testo rispettivamente di 34 commi (originariamente erano 65) e 2.627 parole (erano 4.851 nel testo iniziale).

L'esame ha richiesto complessivamente 483 giorni (406 in prima lettura e 58 in seconda lettura).

Nel corso dell'iter sono state approvate 41 proposte emendative, tutte in prima lettura, di cui 34 in Commissione e 7 in Assemblea (15 sono state presentate dai relatori e/o dalle Commissioni, 11 da esponenti della maggioranza, 10 da quelli delle opposizioni, 2 sono state le proposte emendative condivise e 3 infine hanno recepito condizioni poste dalla V Commissione, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento della Camera).

Inoltre, il 21 gennaio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva un progetto di legge costituzionale di iniziativa regionale, recante modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (come previsto dalla Costituzione, ha avuto 4 letture parlamentari ed è stato esaminato in sede referente). La legge approvata consta di 10 commi e 538 parole e nel corso del suo iter sono state apportate modifiche emendative che hanno incrementato il testo rispettivamente di tre commi (originariamente erano 7) e di 164 parole (erano 374 nella formulazione iniziale).

L'esame ha richiesto complessivamente 939 giorni: 484 giorni alla Camera e 92 giorni al Senato per la prima lettura e 127 giorni alla Camera e 73 giorni al Senato per la seconda deliberazione.

Nel corso dell'iter sono state approvate tre proposte emendative, tutte durante l'esame in Commissione nella prima lettura alla Camera (due sono state presentate da esponenti delle opposizioni e una da esponenti della maggioranza).

1.1.7 I decreti-legge

Nella XIX legislatura sono stati emanati 133 decreti-legge (1 dal Governo Draghi, i restanti dal Governo Meloni); di questi 116 sono stati convertiti in legge.

Sono decaduti 14 decreti-legge (tra quelli emanati nel periodo considerato) perché non sono stati convertiti nei tempi previsti o perché sono stati abrogati; il contenuto di questi decreti-legge è però confluito, integralmente o parzialmente, in altri provvedimenti d'urgenza in via di conversione, con emendamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare degli atti in cui sono confluiti.

Il totale dei decreti-legge convertiti nella XIX legislatura è 117, se si considera anche il decreto-legge n. 144 emanato il 23 settembre 2022 dal Governo Draghi ma convertito nella legislatura in corso.

Nella XVIII legislatura sono stati emanati 122 decreti-legge (4 deliberati dal Governo Gentiloni Silveri, 26 dal primo Governo Conte, 54 dal secondo Governo Conte e 38 dal Governo Draghi); di questi 87 sono stati convertiti in legge.

In questo caso sono 33 i decreti-legge decaduti, o perché non sono stati convertiti nei tempi previsti o perché sono stati abrogati; il contenuto di 31 decreti-legge è però confluito, integralmente o anche solo parzialmente, in altri provvedimenti grazie all'approvazione di

Grafico 18 **Navette delle leggi di conversione dei decreti-legge**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

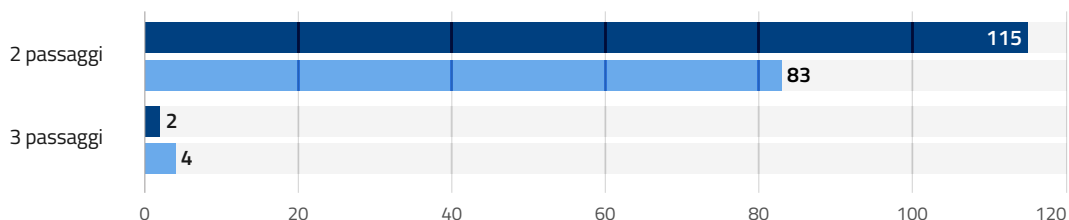
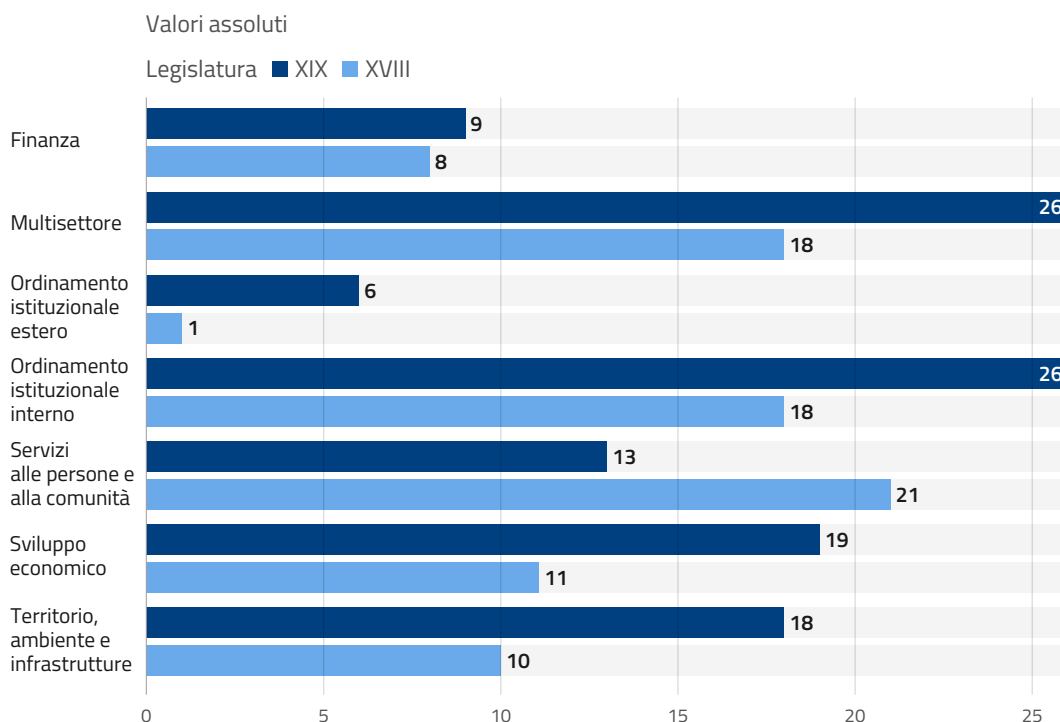


Grafico 19 **Ambito materiale dei decreti-legge convertiti in legge**

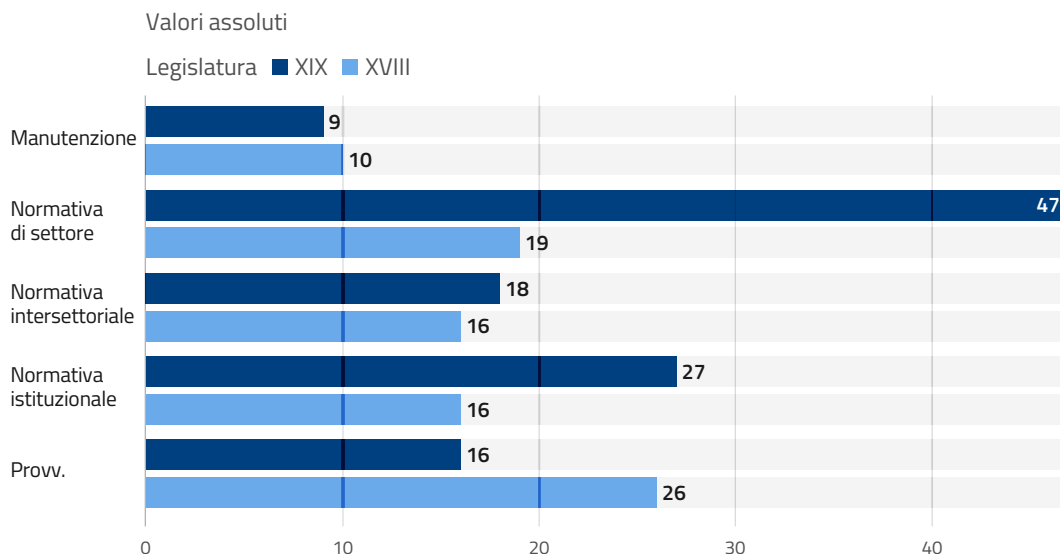
emendamenti nel corso dell'iter parlamentare relativo agli atti in cui sono confluiti. Per due decreti-legge non convertiti gli effetti sono stati sanati mediante disposizioni approvate nel corso dell'esame parlamentare di un altro decreto-legge.

In merito alla posizione della questione di fiducia sui decreti-legge, nella XIX legislatura l'Esecutivo ha chiesto la fiducia nel corso dell'esame di 65 provvedimenti (in 50 di questi casi la posizione della questione di fiducia è stata posta in entrambi i passaggi parlamentari).

Nella XVIII legislatura, invece, la questione è stata posta nel corso dell'iter per la conversione in legge di 45 decreti-legge (in 26 casi la posizione della questione di fiducia è stata posta in entrambi i passaggi parlamentari).

Nella XIX legislatura, delle 117 leggi di conversione di decreti-legge, 115 sono state approvate con due soli passaggi parlamentari; per le restanti 2 si è reso necessario un terzo passaggio.

Nella legislatura precedente su 87 conversioni di decreti-legge, 4 hanno visto una terza lettura conclusiva dell'iter.

Grafico 20 **Natura dei decreti-legge convertiti in legge**

I testi dei decreti-legge coordinati e delle leggi di conversione approvati nella XIX legislatura sono complessivamente composti da 9.061 commi e da 1.156.011 parole. Essi hanno registrato nel corso dell'iter un aumento medio, rispetto al testo base, di 28 commi e di 3.778 parole.

In termini percentuali i testi sono cresciuti del 58,1% con riferimento al numero di commi e del 61,9% con riferimento al numero di parole.

Nella XIX legislatura, il tempo medio di esame dei decreti-legge è stato di 44 giorni (35 giorni in prima lettura e 7 giorni in seconda lettura).

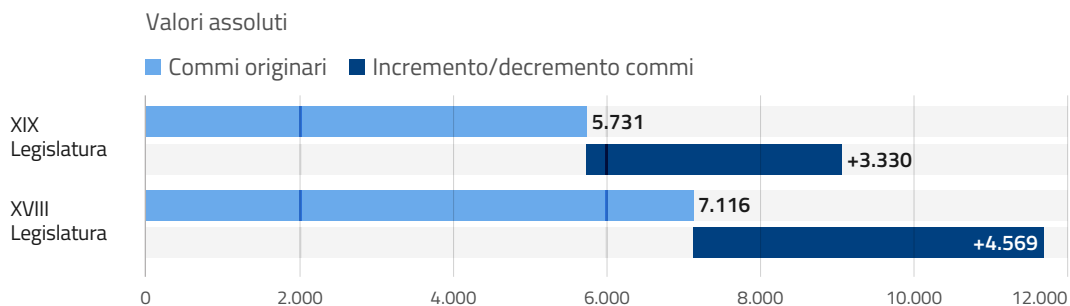
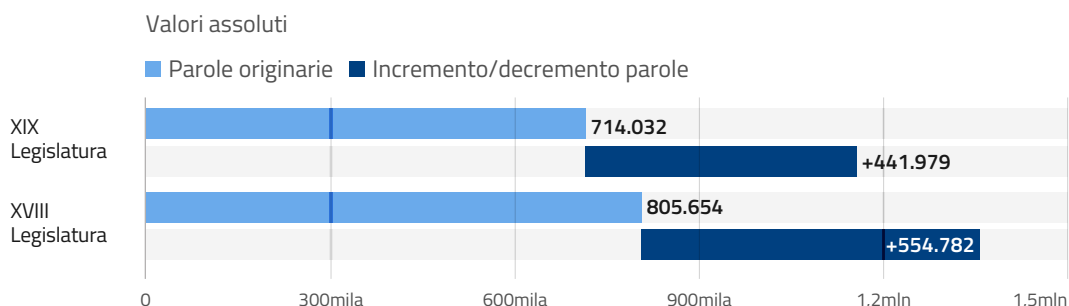
Grafico 21 **Commi dei decreti-legge convertiti in legge**

Grafico 22 Parole dei decreti-legge convertiti in legge



Nella XVIII legislatura, il tempo medio necessario per completare l'iter di conversione in legge dei provvedimenti d'urgenza è stato di 43 giorni (31 giorni in prima lettura e 9 giorni in seconda lettura).

Nei primi 1.369 giorni della XIX legislatura, nella fase parlamentare di conversione dei decreti-legge sono stati complessivamente approvati 3.134 emendamenti, dei quali solo 6 in seconda lettura. 2.956 emendamenti sono stati approvati nel corso dell'esame in Commissione e 178 nel corso dell'esame in Assemblea.

Durante la XVIII legislatura, nel corso della conversione dei decreti-legge sono stati complessivamente approvati 2.215 emendamenti, 2.156 in prima lettura e 59 in seconda lettura. 1.926 emendamenti sono stati approvati nel corso dell'esame in Commissione e 289 nel corso dell'esame in Assemblea.

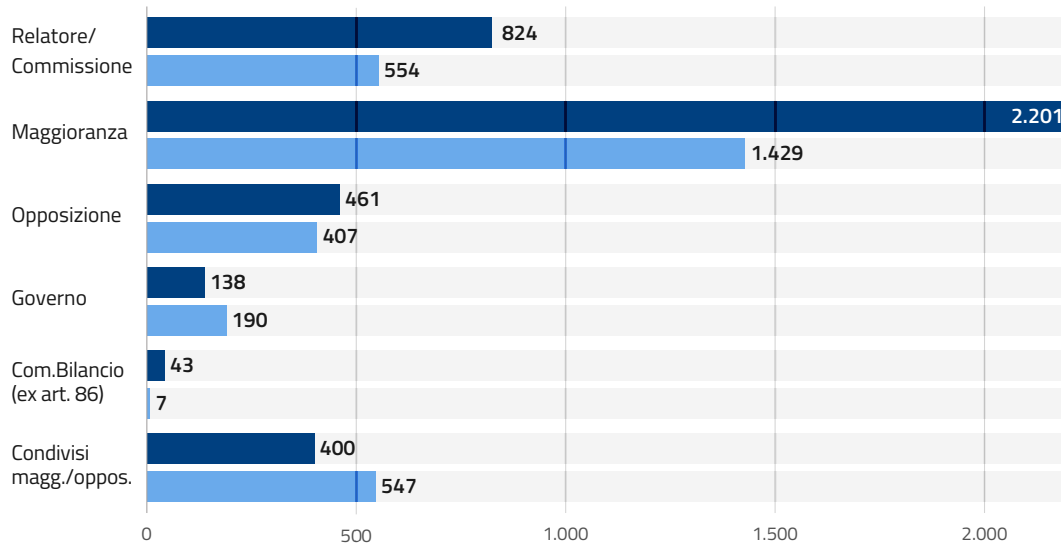
La rilevazione delle proposte emendative approvate è realizzata sulla base del monitoraggio dei fascicoli relativi ai lavori di Commissione e Assemblea e delle banche dati pubblicate online rispettivamente da Camera e Senato.

Per convenzione, gli identici emendamenti, e in quanto tali **votati congiuntamente**, sono conteggiati come un'unica proposta emendativa approvata; conseguentemente, nel calcolo delle **proposte emendative condivise** rientrano, oltre alle singole proposte fra i cui firmatari vi sono parlamentari appartenenti a gruppi di maggioranza e opposizione, anche gli emendamenti identici i cui primi firmatari appartengono sia a gruppi di maggioranza sia a gruppi delle opposizioni.

Grafico 23 **Emendamenti approvati nella conversione dei decreti-legge per presentatore**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII



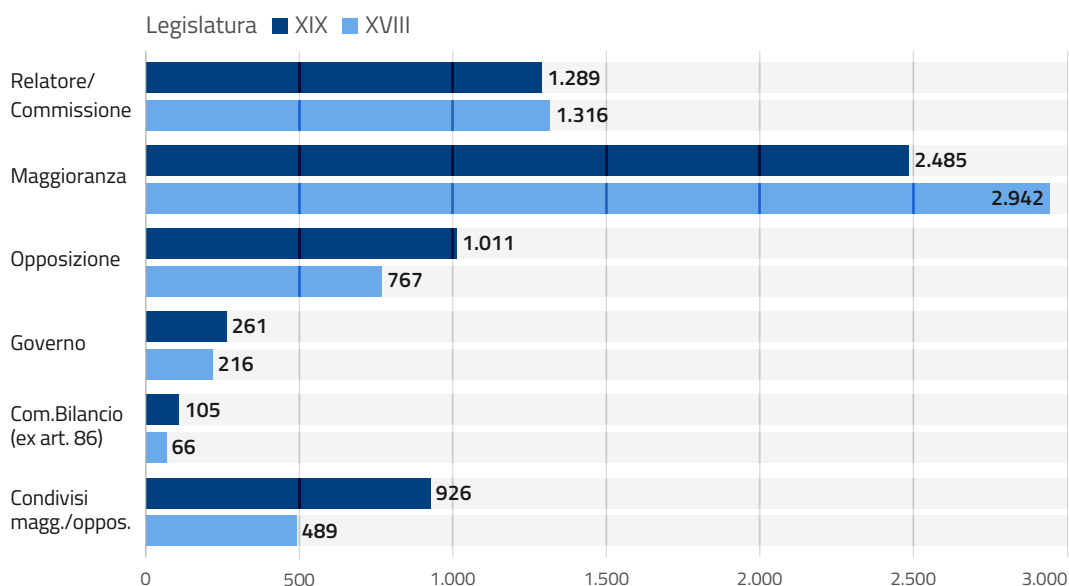
1.1.8

Gli emendamenti

Nel corso della XIX legislatura, durante l'esame parlamentare dei provvedimenti approvati definitivamente nell'arco temporale considerato, sono stati complessivamente approvati 6.077 emendamenti, 5.891 in prima lettura e 186 in seconda lettura. 5.564 emendamenti sono stati approvati in Commissione e 513 in Assemblea.

Nel corso della XVIII legislatura, nel periodo considerato, durante l'iter parlamentare dei provvedimenti divenuti legge sono stati approvati complessivamente 5.796 emendamenti, 5.586 in prima lettura e 210 in seconda lettura. 5.221 emendamenti sono stati approvati in Commissione e 575 in Assemblea.

Grafico 24 **Emendamenti approvati per presentatore**



La stabilità delle leggi dal 2020 al 2025

Nella tabella, realizzata con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, si è sperimentata l'elaborazione di un indice di stabilità delle leggi. In particolare è stato individuato un campione di atti normativi da analizzare, i decreti legislativi, i decreti-legge e le leggi approvate sia ordinarie, sia costituzionali tra il gennaio 2020 e il dicembre 2025. Per ciascuna tipologia sono state quindi rilevate le modifiche che gli atti hanno subito ad opera di atti

normativi successivi con riferimento a specifici archi temporali (entro 365 giorni, con specificazione degli atti modificati entro 180 giorni e degli atti modificati tra 180 giorni e 365 giorni; oltre 365 giorni). Il termine *a quo*, cioè il termine a partire dal quale sono state considerate le modifiche, è stato individuato, per i decreti legislativi e per le leggi, nella data di entrata in vigore e, per i decreti-legge, nella data di entrata in vigore delle relative leggi di conversione.

Atti modificati da atti normativi successivi, per tipologia e periodo

Periodo 2020-2025

Tipo di atto	Modifica	N.	%	Totale
Decreto legislativo	Modificati entro 365 gg	45	21%	214
	<i>di cui Modificati entro 180 gg</i>	34	16%	
	<i>di cui Modificati tra 180 e 365 gg</i>	11	5%	
	Modificati oltre 365 gg	21	10%	
	Non modificati	148	69%	
Decreto-legge	Modificati entro 365 gg	94	52%	182
	<i>di cui Modificati entro 180 gg</i>	80	44%	
	<i>di cui Modificati tra 180 e 365 gg</i>	14	8%	
	Modificati oltre 365 gg	7	4%	
	Non modificati	81	45%	
Legge ordinaria	Modificati entro 365 gg	68	22%	307
	<i>di cui Modificati entro 180 gg</i>	39	13%	
	<i>di cui Modificati tra 180 e 365 gg</i>	29	9%	
	Modificati oltre 365 gg	22	7%	
	Non modificati	217	71%	
Legge costituzionale	Non modificati	5	100%	5

1.1.9

I decreti legislativi

Nella XIX legislatura sono stati pubblicati nella “Gazzetta Ufficiale” 156 decreti legislativi.

In 95 casi si è trattato di decreti legislativi di recepimento della normativa dell'Unione europea mentre in 61 casi i decreti legislativi danno attuazione ad altre leggi dello Stato.

Nella XVIII legislatura sono stati pubblicati nella “Gazzetta Ufficiale” 147 decreti legislativi.

In 110 casi si è trattato di decreti legislativi di recepimento della normativa dell'Unione europea mentre in 37 casi i decreti legislativi sono di attuazione di altre leggi dello Stato.

Grafico 26 **Ambito materiale dei decreti legislativi**

Valori assoluti

Legislatura ■ XIX ■ XVIII

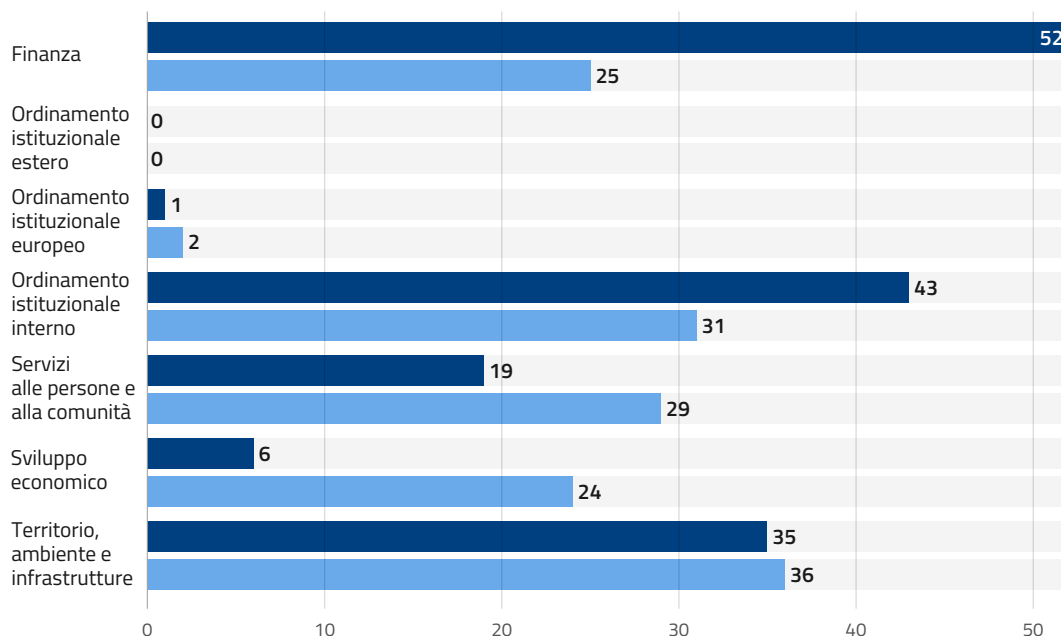
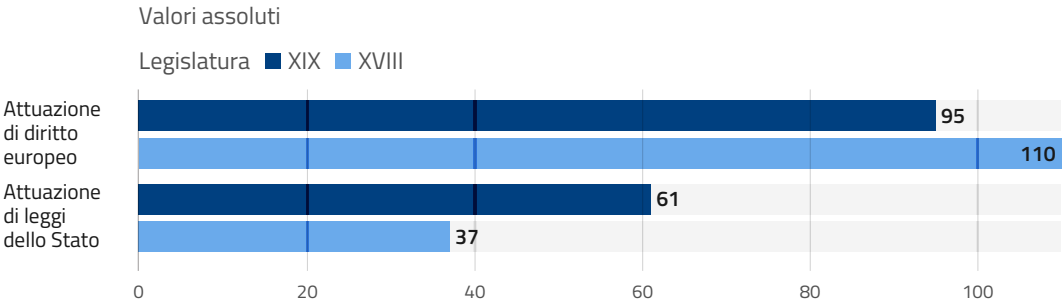


Grafico 25 **Natura dei decreti legislativi**



1.2

Le deleghe legislative

1.2.1

I contenuti delle deleghe nel contesto delle politiche pubbliche della XIX legislatura

La delega legislativa rappresenta uno degli strumenti ai quali è affidato il compito di sviluppare le politiche pubbliche e i diversi interventi normativi. Nella tabella sottostante sono messe a confronto le percentuali di leggi-delega approvate nelle ultime legislature.

Tabella 1 **Leggi contenenti deleghe nelle legislature dalla XIII alla XIX**

	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX (al 15/09/26)
Totale leggi	906	501	112	391	379	315	353
Leggi contenenti delega	58	30	12	24	37	21	30
– di cui leggi derivanti da adesione UE	4	3	3	2	7	3	3
– % rispetto al totale delle leggi	6,4	6	10,7	6,1	9,8	6,7	8,5

In una prospettiva qualitativa, nella XIX legislatura è possibile individuare i **seguenti interventi di complessiva riforma settoriale affidati a leggi-delega**:

1. la legge n. 111 del 2023 di **riforma del settore fiscale**; la legge ha previsto infatti interventi, tra gli altri, sull'IRPEF, sull'IRES, sull'imposta di registro e di bollo, sul settore dei giochi, sul sistema nazionale della riscossione, sull'accertamento e il contenzioso tributario, sui tributi regionali e locali; è prevista anche la riorganizzazione della normativa in testi unici;
2. la legge n. 201 del 2023 di **revisione dello strumento militare nazionale**; la legge ha previsto infatti interventi, tra gli altri, sulle dotazioni organiche delle forze armate, sulla riserva ausiliaria dello Stato, sui concorsi per il reclutamento, sulla formazione dei volontari in ferma prefissata triennale e sulla revisione del Servizio militare nazionale;
3. la legge n. 21 del 2024 di **riforma del mercato dei capitali**; la legge ha infatti previsto interventi, tra gli altri, sulla disciplina delle assemblee delle società di capitali, sul servizio di gestione collettiva del risparmio, sui servizi ed attività di investimento;

4. la legge n. 177 del 2024 di **rimforma del codice della strada**; la legge ha infatti previsto interventi, tra gli altri, sui limiti di velocità, sui titoli abilitativi alla guida dei veicoli e sulla circolazione dei velocipedisti (tale delega, come si vedrà meglio più avanti, è scaduta il 14 dicembre 2025 senza essere stata esercitata; è tuttavia all'esame della Camera, in terza lettura, un disegno di legge che differisce il termine di delega, l'A.C. 2713-B);
5. la legge n. 131 del 2025, in materia di **riconoscimento e promozione delle zone montane**;
6. la legge n. 132 del 2025, in materia di **intelligenza artificiale**;
7. la legge n. 1 del 2026, in tema di riorganizzazione e riordino delle funzioni della **Corte dei conti**;
8. la legge n. 48 del 2026, relativa al **Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana** ausiliari delle Forze armate;
9. la legge n. 119 del 2026, in tema di sviluppo della **carriera dirigenziale e valutazione della performance**;
10. la legge n. 137 del 2026, relativa alla riforma organica dell'ordinamento della **professione forense**.

È poi possibile individuare una linea di azione trasversale alle diverse politiche pubbliche, quella della **semplificazione normativa**, che ha trovato espressione in particolare nell'approvazione della **legge n. 167 del 2025** – recante 25 deleghe, di cui 13 principali – che:

- **innova i contenuti della legge annuale di semplificazione**, già disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini 1), come da ultimo modificata dalla legge n. 246 del 2005 ma da molti anni non adottata. La legge annuale sarà una legge-delega che dovrà attenersi, oltre a quelli specifici recati dalla medesima legge, ai principi e criteri direttivi generali individuati dall'articolo 2 della legge n. 167 e cioè, tra gli altri, il riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici; previsione, ove possibile, di provvedimenti di immediata attuazione. A questo si affianca il rafforzamento di strumenti di valutazione delle politiche pubbliche con l'introduzione delle valutazioni di impatto di genere e generazionale.
- prevede dirette misure di **delega**, le quali contengono principalmente misure di **riordino e razionalizzazione**, **non prive però anche di consistenti contenuti innovativi**, in **plurime materie**, secondo quanto ripilogo nella tabella seguente.

Tabella 2 **Deleghe recate dalla legge n. 167 del 2025 in materia di semplificazione normativa, per area di intervento**

Area di intervento	Articolo	Oggetto della delega
Ambiente e protezione civile	Art. 18	Semplificazione, aggiornamento e integrazione delle disposizioni legislative sul Servizio nazionale di protezione civile
Cultura, istruzione e formazione	Art. 15	Riassetto del sistema di istruzione e formazione, anche per quanto concerne la normativa in materia di personale scolastico; riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole; riassetto degli organi consultivi
	Art. 20	Riassetto della formazione superiore e della ricerca, anche per quanto concerne il reclutamento di professori e ricercatori e la razionalizzazione dello stato giuridico ed economico del personale universitario
Istituzioni, giustizia, esteri e difesa	Art. 9	Digitalizzazione dell'attività normativa
	Art. 11	Semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale
	Art. 12	Riassetto dell'organizzazione del Ministero degli esteri
	Art. 14	Tenuta e revisione delle liste elettorali
	Art. 19	Riassetto degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Trasporti	Art. 13	Riordino della disciplina della navigazione interna e promiscua
Welfare e lavoro	Art. 16	Riordino delle disposizioni legislative in materia di disabilità
	Art. 17	Riordino degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
	Art. 21	Semplificazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario (due deleghe principali)

1.2.2

I numeri delle deleghe e dei provvedimenti attuativi

Dal punto di vista quantitativo, invece, si segnala che, nel complesso, al 15 settembre 2026, sono considerate **27 leggi di delega** (esclusi i tre provvedimenti di delegazione europea; di queste 27 leggi, 21 sono di iniziativa governativa, 5 di iniziativa parlamentare e 1 di iniziativa mista), che contengono **83 deleghe legislative** (di cui ben 25 recate dalla sola legge n. 167 del 2025, in tema di semplificazione normativa): **50 “principali” e 33 deleghe per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi**.

Al 15 settembre 2026 **risultano scadute, senza avere ricevuto alcuna attuazione, 6 deleghe legislative principali** recate nelle seguenti 4 leggi.

Si fa riferimento, in particolare:

1. alla delega conferita dalla legge n. 177 del 2024 in materia di riforma del **codice della strada** (decreto legislativo n. 285 del 1992), scaduta il 14 dicembre 2025 successivamente al 15 settembre 2026 è stata però approvata la legge 23 settembre 2026, n. 171, che ha prorogato la delega in materia di riforma del codice della strada dal 14 dicembre 2025 al 14 ottobre 2026; il relativo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 ottobre 2026 e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, con conseguente "slittamento" del termine di delega di 90 giorni;
2. alla delega conferita dalla legge n. 40 del 2025 in materia di **indennizzi per danni causati da calamità naturali** (2 aprile 2026);
3. alle due deleghe conferite dalla legge n. 144 del 2025 in materia di **retribuzione dei lavoratori** (18 aprile 2026);
4. alla delega conferita dalla legge n. 152 del 2024 in materia di **patrimonio culturale immateriale** (1° maggio 2026);
5. alla delega conferita dalla legge n. 86 del 2024 in materia di **autonomia differenziata** (scadenza prevista il 13 luglio 2026), sulla quale è, tuttavia, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, l'articolo 3, comma 1, della predetta legge, poiché ha ritenuto che le norme ivi richiamate (ossia i commi da 791 a 801-bis dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022) non fossero idonee a fondare una legittima delega *per relationem*, a causa della loro "pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità". Tale pronuncia ha implicato il venir meno della delega prevista nella legge n. 86 del 2024 e la successiva presentazione al Senato del disegno di legge recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ([A.S. 1623](#)), attualmente in corso di esame in 1ª Commissione Affari costituzionali.

Delle deleghe principali non scadute, risultano invece **prive di attuazione**¹ — alla data del 15 settembre 2026 — le seguenti:

1. legge 16 dicembre 2024, n. 193, legge annuale per il mercato e la **concorrenza** 2023 (31 dicembre 2026);
2. legge 12 settembre 2025, n. 131, in tema di riconoscimento e promozione delle **zone montane** (20 settembre 2026);
3. legge 10 novembre 2025, n. 167, recante misure per la **semplificazione normativa** e il miglioramento della qualità della normazione (le deleghe con la durata più ampia scadono al 29 novembre 2027);
4. legge 2 dicembre 2025, n. 182, in tema di **semplificazione e digitalizzazione** dei procedimenti in materia di **attività economiche** e di **servizi a favore dei cittadini e delle imprese** (18 dicembre 2026);
5. legge 11 marzo 2026, n. 34, sulle **piccole e medie imprese** (7 aprile 2027);
6. legge n. 48 del 2026, relativa alla **Croce Rossa italiana** e alla **revisione dell'ordinamento militare** (30 aprile 2027);
7. legge 2 luglio 2026, n. 119, in materia di **sviluppo della carriera dirigenziale** e della **valutazione della performance** del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (19 gennaio 2027);
8. legge 23 luglio 2026, n. 135, per il sostegno delle **attività educative e ricreative non formali** (13 maggio 2027);
9. legge 28 luglio 2026, n. 137, per la riforma dell'**ordinamento forense** (16 febbraio 2027). Successivamente al 15 settembre 2026, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 2 ottobre 2026, ha deliberato in via preliminare lo schema di decreto legislativo attuativo.

Nel complesso, perciò, delle 50 deleghe principali approvate, **31 risultano prive di attuazione**, alla data del 15 settembre 2026; di queste, **6 risultano scadute** e **25** invece sono ancora **pendenti**. Le **leggi di delega che hanno ricevuto attuazione** — anche parziale² — sono invece le seguenti:

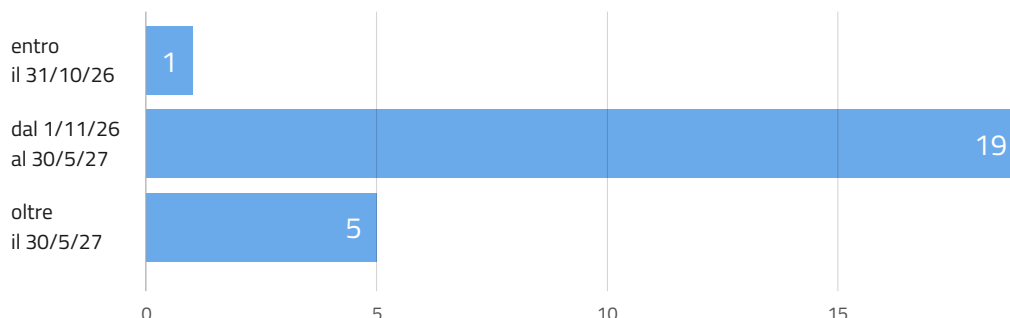
1. legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di politiche in favore delle **persone anziane**, con il decreto legislativo n. 29 del 2024 e con il decreto legislativo n. 93 del 2025;

¹ Si considerano prive di attuazione tutte le leggi delega per le quali non sia stato nemmeno deliberato dal Consiglio dei ministri alcuni schema di decreto legislativo attuativo.

² Si considera che una legge delega abbia ricevuto un'attuazione dal momento della deliberazione in via preliminare dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri.

Grafico 1 Scadenza delle deleghe da attuare

Dati aggiornati al 15 settembre 2026; Valori assoluti



2. legge 9 agosto 2023, n. 111, per la **riforma fiscale**, con ben 29 decreti legislativi³;
3. legge 27 ottobre 2023, n. 160, in tema di **revisione del sistema degli incentivi alle imprese**, con il decreto legislativo n. 184 del 2025 e con il decreto legislativo n. 138 del 2026;
4. legge n. 201 del 2023 in materia di **revisione dello strumento militare nazionale**, con il decreto legislativo n. 58 del 2026 e con il decreto legislativo n. 74 del 2026;
5. la legge n. 21 del 2024, recante disposizioni in materia di **mercati dei capitali**, con il decreto legislativo n. 47 del 2026;
6. legge 4 luglio 2024, n. 102, in materia di **florovivaismo**, con il decreto legislativo n. 151 del 2026;
7. legge 4 aprile 2025, n. 42, in materia di **ordinamento e organizzazione dei vigili del fuoco**; il relativo schema di decreto legislativo è all'esame delle competenti commissioni parlamentari;
8. la legge n. 70 del 2024, in tema di **prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, con il decreto legislativo n. 99 del 2025;
9. la legge n. 26 del 2025 relativa all'**abolizione del c.d. "numero chiuso" nei corsi di laurea di medicina e chirurgia**, con il decreto legislativo n. 71 del 2025;
10. legge 11 marzo 2025, n. 28, in tema di **sistemi sanzionatori e di procedure** recate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,

³ Per il dettaglio dei decreti legislativi adottati si rinvia al tema dell'attività parlamentare "La riforma fiscale" disponibile su www.temi.camera.it.

in materia di intermediazione finanziaria, con il decreto legislativo n. 128 del 2026;

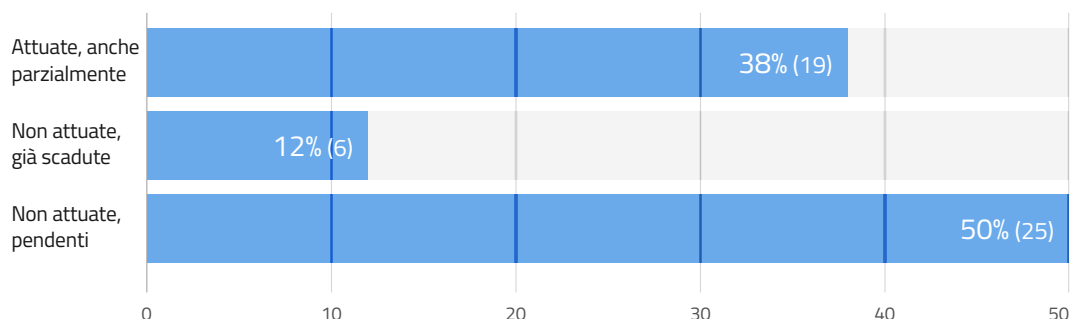
11. legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di **intelligenza artificiale**, con il decreto legislativo n. 160 del 2026 e con il decreto legislativo n. 179 del 2026;
12. legge 7 gennaio 2026, n. 1, in materia di **funzioni della Corte dei conti**; il relativo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2026;
13. legge 7 maggio 2026, n. 70, in tema di **valorizzazione della risorsa mare**, con lo schema di decreto legislativo A.G. 420, trasmesso alle Camere il 30 giugno 2026 (giorno di scadenza della delega) e definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026.

Delle 13 leggi di delega attuate, 10 sono di iniziativa governativa, 2 di iniziativa parlamentare e 1 di iniziativa mista. Complessivamente, **tali leggi recano 19 deleghe principali**.

In conclusione, **delle 50 deleghe principali** conferite nella XIX legislatura **19 hanno ricevuto attuazione**, anche parziale, al 15 settembre 2026, con un **tasso di attuazione pari al 38 per cento**; delle 31 deleghe prive di attuazione, 6 risultano scadute e 25 ancora pendenti.

Grafico 2 **Tasso di attuazione delle deleghe**

Dati aggiornati al 15 settembre 2026; Valori percentuali



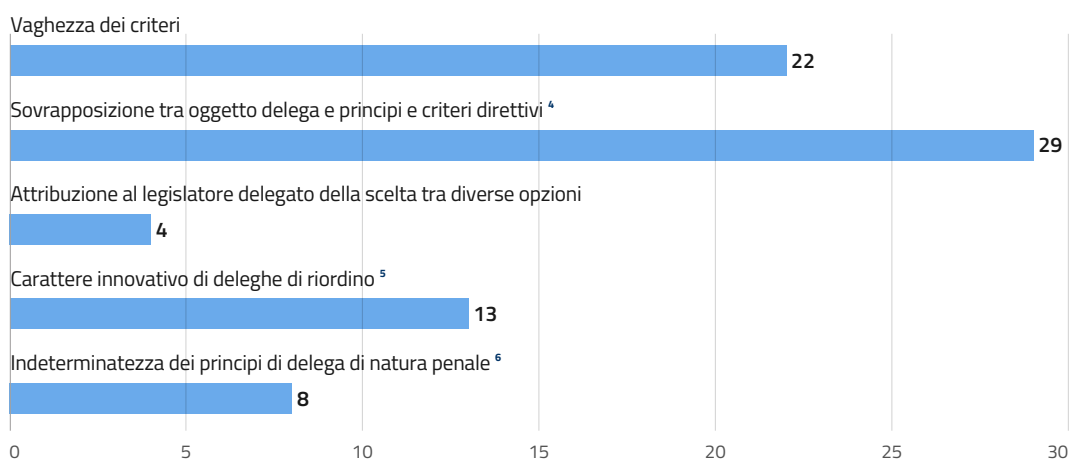
Le deleghe legislative nei pareri del Comitato per la legislazione

Nel grafico sottostante è effettuata una statistica sui **63 pareri** (al 30 settembre 2026) resi su progetti di legge contenenti **deleghe legislative**. In particolare, vengono segnalati, raggruppati in quattro tipologie, i più significativi

rilievi critici formulati dal Comitato. In ciascun parere possono essere formulati rilievi critici relativi a diverse tipologie; per questo motivo la somma dei rilievi è più elevata del numero dei pareri.

I pareri del Comitato per la legislazione per tipologia

Dati aggiornati al 30 settembre 2026; Valori assoluti



⁴ Il paragrafo 1, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi di delega dall'oggetto della delega.

⁵ "La giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012).

⁶ "La giurisprudenza costituzionale afferma che in materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità delle pene sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi (sentenze n. n. 53 del 1997 e n. 49 del 1999 e ordinanza n. 134 del 2003).

1.3

I provvedimenti attuativi

a cura del Servizio per il Controllo Parlamentare
Camera dei deputati

Estratto da "[I provvedimenti attuativi delle leggi – N. 11 / Maggio 2026](#)"

Come riportato nella nota di sintesi, il dato dei provvedimenti attuativi da adottare, aggiornato al 15 settembre 2026, scende – per la prima volta nella legislatura – a 561. L'analisi dettagliata che segue è stata però effettuata sul precedente dato disponibile, al 1° maggio 2026. Per un quadro complessivo, che sarà aggiornato al 31 ottobre 2026, si rinvia invece a "I provvedimenti attuativi delle leggi – N. 12/Novembre 2026".

1.3.1

Linee di tendenza della normazione secondaria

Alla data del **1° maggio 2026** risultano **complessivamente da adottare 621 provvedimenti attuativi**, di cui 561 connessi a leggi di iniziativa governativa e 60 riconducibili a leggi di iniziativa parlamentare approvate a partire dalla XVIII Legislatura.

In particolare, in base alle informazioni tratte dalla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla predetta data:

- i **provvedimenti attuativi** previsti da disposizioni legislative approvate su **iniziativa del Governo Meloni**, al netto di quelli abrogati o ritenuti superati da normativa successiva, risultano pari a 1.289, di cui **479 da adottare**. Il relativo **tasso di adozione** – ossia il rapporto tra i provvedimenti attuativi effettivamente adottati e il totale di quelli previsti – si attesta al **63 per cento**¹;
- i provvedimenti ancora da adottare derivanti da leggi di iniziativa governativa **"ereditati"** dalla **precedente Legislatura**, sono **82**.

¹ Si segnala che il tasso di adozione indicato viene computato al netto dei provvedimenti abrogati o comunque superati da normativa successiva, ovvero considerando esclusivamente il rapporto tra il totale dei provvedimenti attuativi indicati dalla [banca dati](#) del Governo come effettivamente adottati alla data del 1° maggio 2026 e il totale dei provvedimenti attuativi ivi previsti alla medesima data. Ciò diversamente dal criterio seguito nelle Relazioni governative trimestrali di monitoraggio, che includono tra i provvedimenti "smaltiti" non solo quelli effettivamente adottati, ma anche quelli abrogati o ritenuti superati da normativa successiva.

A tali atti occorre aggiungere **60** provvedimenti attuativi derivanti da **leggi di iniziativa parlamentare**, di cui 39 previsti da leggi approvate nell'attuale Legislatura e 21 da leggi approvate nella scorsa.

1.3.1.1 Linee di tendenza nel periodo 2024-2026

Effettuando un raffronto su base pluriennale (periodo **1° maggio 2024 – 1° maggio 2026**), si riscontra un **incremento** del **numero complessivo** degli **atti secondari da adottare**, che passa da **544** del 2024, ai **608** del 2025 sino ai **621** previsti al 1° maggio 2026, con un aumento netto di 77 unità nel biennio (+14,2 per cento).

Va peraltro osservato come tale dinamica abbia subito un rallentamento nell'ultimo anno: la variazione 2024-2025 (+64 atti, pari al +11,8 per cento) risulta significativamente più marcata di quella 2025-2026 (+13 atti, pari al +2,1 per cento), il che potrebbe segnalare una tendenza alla stabilizzazione dello stock pur nelle sue fisiologiche variazioni in corso d'anno, coerente con l'efficacia progressiva delle linee di indirizzo introdotte con il DPCM del 30 ottobre 2024 (*cfr. oltre*).

Si rileva inoltre come la crescita del numero assoluto dei provvedimenti da adottare si manifesti malgrado nel medesimo periodo siano **cresciuti**:

- il **tasso di adozione** dei provvedimenti derivanti da atti di iniziativa legislativa del **Governo Meloni** – passato **dal 44 per cento** circa del **2024**, al **56 per cento** nel **2025**, sino al citato **63 per cento** del **2026** (+19 punti percentuali nel biennio);

Grafico 1 Andamento dello stock dei provvedimenti attuativi da adottare

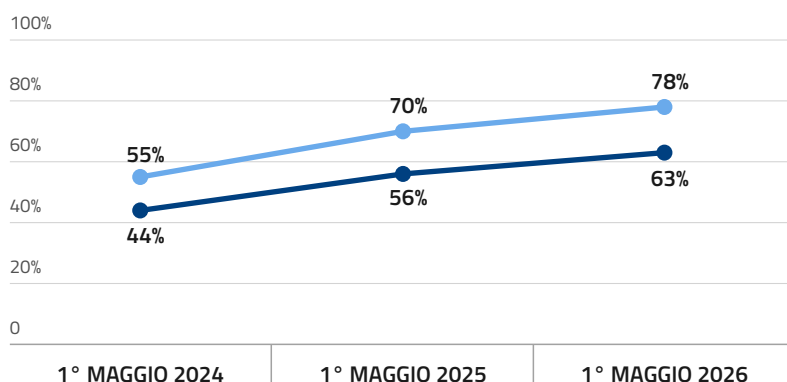
Dati aggiornati al 1° maggio 2026



Grafico 2 Andamento dei tassi di adozione dei provvedimenti attuativi di iniziativa governativa

Dati aggiornati al 1° maggio 2026

■ Governo Meloni ■ XVIII Legislatura



- il **tasso di adozione** dei provvedimenti derivanti da **leggi di iniziativa governativa “ereditati” dalla XVIII Legislatura**, passato **dal 55 per cento** circa del 2024, al **70 per cento** nel 2025, sino al **78 per cento** alla data del 1° maggio 2026 (+23 punti percentuali, con 82 atti residui da adottare a fronte di uno stock iniziale di 376 atti).

1.3.1.2 Il differenziale tra flussi in entrata e in uscita

L'apparente paradosso di uno *stock* complessivo in crescita a fronte di un tasso di adozione in costante miglioramento si spiega considerando la natura dinamica del bacino dei provvedimenti da adottare, che costituisce il **saldo netto tra due flussi contrapposti**: da un lato, l'uscita rappresentata dagli atti effettivamente adottati nel periodo; dall'altro, l'entrata costituita dai nuovi adempimenti derivanti dalla legislazione approvata *medio tempore*.

Il relativo differenziale evidenzia come, nonostante l'incremento della capacità di smaltimento dell'Esecutivo, il flusso di nuovi adempimenti generati dall'attività legislativa abbia continuato a sopravanzare quello degli atti adottati. In altri termini, l'incremento del tasso di adozione è stato compensato — e in parte annullato — da un parallelo ampliamento della base normativa di riferimento che prevede l'adozione di nuovi provvedimenti attuativi. Tale ampliamento si è peraltro registrato

malgrado la **crescita** costante anche della percentuale di **auto-applicatività degli atti legislativi** di iniziativa del Governo, che secondo quanto riportato nella [Quattordicesima Relazione](#) governativa sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi (cfr. il relativo [Focus](#) nel dossier) si è attestata al 53 per cento alla data del 31 marzo 2026.

1.3.1.3

Gli indirizzi per la normazione secondaria

In tale quadro, la citata Relazione governativa ribadisce l'intendimento di **ridurre il flusso dei nuovi provvedimenti attuativi “in entrata”** derivanti dalle proprie iniziative legislative e, al contempo, di **accelerare lo smaltimento dello stock** complessivo, anche dando priorità ai provvedimenti che sbloccano risorse finanziarie.

Si ricorda che per il perseguimento di tale obiettivo sono state adottate specifiche **linee di indirizzo**, volte a contenere il ricorso alla normazione secondaria nei casi in cui esso non sia giustificato dalla complessità, anche tecnica, della disciplina introdotta, indicate nel [DPCM del 30 ottobre 2024](#) e nella [circolare applicativa n. 9916 del 14 novembre 2024](#) del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL)².

Le nuove regole per l'**Analisi tecnico-normativa** (ATN) e i criteri per la redazione dei testi legislativi hanno imposto un **obbligo di motivazione** per il **rinvio ad atti di rango secondario** e previsto l'introduzione in via prioritaria di **norme immediatamente precettive e tendenzialmente auto-applicative**.

² In particolare, il citato DPCM ha stabilito che, qualora sia necessario rinviare a provvedimenti attuativi, l'ATN debba esplicitare in modo dettagliato le ragioni per cui la disciplina primaria non può essere esaustiva. Per fornire i dettagli operativi di tale linea di indirizzo, il DAGL ha emanato la suddetta [circolare applicativa del 14 novembre 2024](#) con la quale ha fornito agli Uffici legislativi dei Ministeri alcuni criteri da seguire nella redazione dei provvedimenti legislativi, nel presupposto che il rimando ad atti successivi debba in ogni caso essere finalizzato a definire soltanto elementi di dettaglio, e non anche aspetti sostanziali, determinanti per l'impianto complessivo del provvedimento. Tra tali criteri figurano: a) l'introduzione in via prioritaria di norme immediatamente precettive, evitando il ricorso a disposizioni di principio o programmatiche prive di reale efficacia innovativa dell'ordinamento; b) il ricorso, specialmente laddove la normativa attuativa abbia contenuto prevalentemente tecnico, agli allegati all'atto normativo, nonché, ove possibile, ad atti amministrativi generali di indirizzo; c) l'esclusione del rinvio ad atti attuativi in particolare nelle disposizioni inserite in un decreto-legge; d) la previsione di concerti e pareri solo nei casi di effettivo coinvolgimento di funzioni attribuite ad altre Amministrazioni.

1.3.1.4

Il rinvio ad atti secondari nei decreti-legge

Tra i criteri da seguire nella redazione dei provvedimenti legislativi la circolare del DAGL contempla espressamente anche l'indicazione alle amministrazioni di **escludere**, in particolar modo, il **rinvio** ad atti attuativi nelle disposizioni inserite in un **decreto-legge**, potendo questa previsione in concreto risultare indice sintomatico della carenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

A quest'ultimo riguardo, si segnala che dall'emanazione della circolare (**14 novembre 2024**) alla data del **1° maggio 2026**, sono stati deliberati dal Consiglio dei ministri e **convertiti in legge 44 nuovi decreti-legge**, di cui **25** recano la previsione di misure attuative, determinando un totale complessivo di **128 atti secondari** da adottare. Di questi, 96 derivano dal testo originario del decreto o da un emendamento governativo, mentre i restanti **32** provvedimenti attuativi sono stati **introdotti su iniziativa parlamentare** in sede di esame del disegno di legge di conversione, evidenziando il non trascurabile incremento del flusso "in entrata" ascrivibile alle modifiche apportate in sede parlamentare (pari al **25 per cento** del totale).

1.3.1.5

Il fenomeno dei provvedimenti "superati"

Ai fini di un più agevole e trasparente monitoraggio del processo di attuazione delle leggi, si ribadisce, come già rilevato in precedenti edizioni del dossier, l'opportunità di **esplicitare**, nelle Relazioni trimestrali governative sul monitoraggio, l'elenco dei **provvedimenti attuativi abrogati** o **"superati" da normativa successiva**.

La questione assume un rilievo non meramente formale, atteso che nelle elaborazioni governative tra i provvedimenti **"previsti"** in entrata del Governo Meloni sono inclusi anche i "provvedimenti abrogati o superati da normativa successiva", mentre nel novero di quelli **"smaltiti"**, insieme agli atti effettivamente emanati sono inclusi quelli "abrogati". Si determina così una commistione tra due fenomeni di natura sostanzialmente diversa: da un lato lo smaltimento "in senso proprio", riconducibile all'effettiva adozione del provvedimento secondario da parte dell'amministrazione competente; dall'altro lo smaltimento che consegue non già ad una concreta attuazione, bensì ad una sopravvenuta modifica del quadro legislativo, che rende l'adempimento non più dovuto.

Il [dossier](#), in ciascuno dei suoi periodici aggiornamenti, si basa sull'estrazione dalla [Banca dati](#) del Governo delle informazioni relative ai

provvedimenti da adottare e a quelli effettivamente adottati ad una certa data.

Nel lasso temporale tra due successivi aggiornamenti, si è riscontrata frequentemente l'eliminazione dalla banca dati di alcuni provvedimenti attuativi, che non risultano né tra quelli formalmente adottati, né tra quelli ancora da adottare.

Il fenomeno è di particolare rilievo atteso che nel solo periodo **1° febbraio – 1° maggio 2026, 16 provvedimenti** (di cui 1 riferibile al Governo Conte II, 4 al Governo Draghi e 11 al Governo Meloni) sono stati **espunti dalla banca dati governativa**. Si tratta di un dato non episodico: nel precedente periodo di monitoraggio (novembre 2025 – gennaio 2026) risultavano espunti **ulteriori 16** provvedimenti (di cui 2 riferibili al Governo Conte I, 1 al Conte II, 1 al Governo Draghi e 12 al Governo Meloni). L'ultimo dato reso disponibile dal Governo nella Nona Relazione governativa di monitoraggio aggiornata alla data del 31 dicembre 2024, indicava complessivamente **38** provvedimenti abrogati o superati da normativa successiva, senza specificarne l'origine.

Stante la dimensione del fenomeno, si osserva come la mancata puntuale indicazione di tali provvedimenti nelle Relazioni trimestrali governative e delle correlate motivazioni circa le ragioni che hanno condotto a ritenerli superati – siano esse riconducibili a un'abrogazione espressa della norma di rinvio, a un'abrogazione tacita ad opera di disposizioni sopravvenute, a una ragione tecnica (come ad esempio il venire meno di un'autorizzazione di spesa connessa al provvedimento da emanare) ovvero a una mera valutazione circa la perdurante necessità dell'adempimento – comporti riflessi sul monitoraggio del processo di attuazione delle leggi.

Una disaggregazione sistematica delle componenti dello “smaltimento”, distinguendo gli atti effettivamente adottati da quelli abrogati e/o ritenuti superati, costituirebbe una misura idonea a conferire al monitoraggio una piena valenza informativa.

1.3.1.6

Le asimmetrie informative sulle leggi di iniziativa parlamentare

Sotto un profilo connesso, si ribadisce, infine, l'esigenza di rendere **consultabili**, nel portale istituzionale [Normattiva](#), anche gli **atti secondari riferibili alle leggi di iniziativa parlamentare**, laddove attualmente vi sono indicati, se adottati, soltanto i decreti attuativi derivanti da disposizioni legislative di iniziativa governativa.

Tale lacuna, già segnalata in precedenti edizioni del *dossier*, determina un'asimmetria informativa che incide sulla completezza del quadro conoscitivo a disposizione delle Camere, atteso che gli atti di normazione secondaria non sono sempre reperibili su altre fonti istituzionali (Gazzetta Ufficiale, siti del Governo e dei Ministeri, ecc.).

1.3.2 **I provvedimenti del Governo Meloni**

In base alle informazioni tratte dalla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla data del **1° maggio 2026** i **provvedimenti attuativi** previsti da disposizioni legislative approvate su **iniziativa del Governo Meloni**, al netto di quelli abrogati o ritenuti superati da normativa successiva, sono pari a **1.289**, di cui **810** provvedimenti **adottati** e **479 da adottare**.

1.3.2.1 **I provvedimenti adottati**

Tra gli 810 provvedimenti adottati, il maggior numero è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze (175), seguito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (61) e dai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti (54 ciascuno).

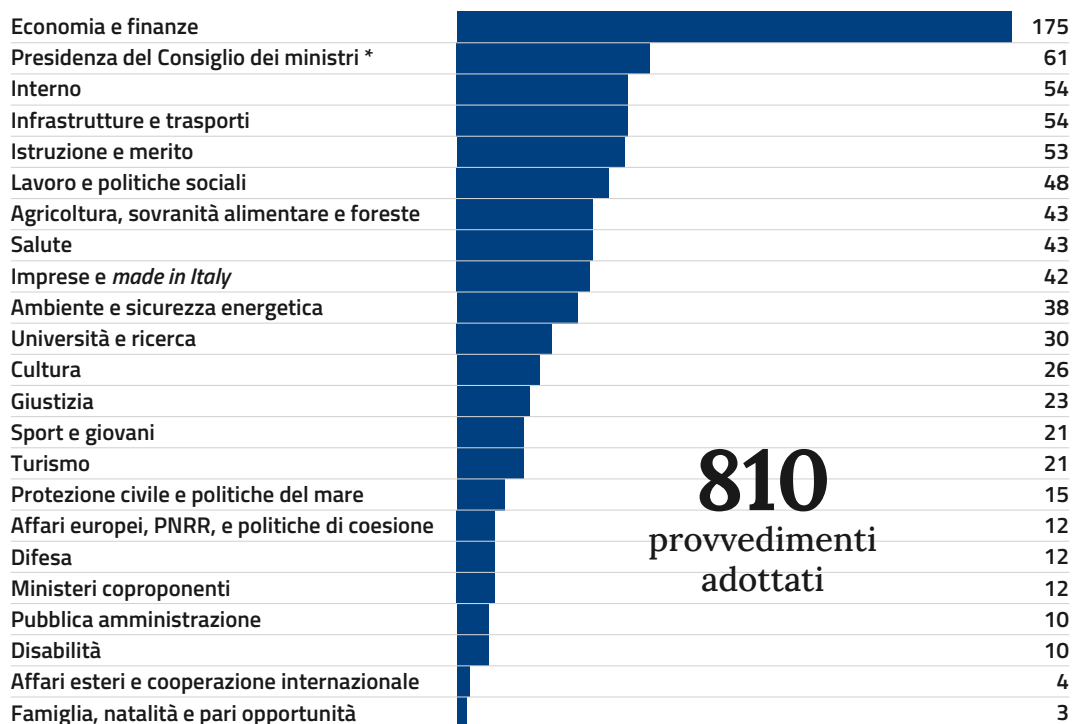
Da un'analisi per singolo intervento legislativo, risulta che tra i provvedimenti adottati **225** (circa il **27,8 per cento**) sono stati emanati in **attuazione** delle **leggi di bilancio** approvate nella XIX Legislatura.

In particolare, 94 atti sono stati emanati in attuazione della [Legge di bilancio per il 2023](#), 44 in attuazione della [Legge di bilancio per il 2024](#), 68 in attuazione della [Legge di bilancio per il 2025](#) e 19 in attuazione della [Legge di bilancio per il 2026](#).



Grafico 4 Provvedimenti adottati del Governo Meloni suddivisi per Amministrazione

Dati aggiornati al 1° maggio 2026



* Si segnala che alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati riferiti anche 2 provvedimenti attuativi la cui competenza è demandata, dalle norme primarie, all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica.

1.3.2.2 I provvedimenti da adottare

Quanto ai 479 provvedimenti da adottare previsti dal Governo Meloni, il maggior numero risulta essere di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze (86), seguito dal Ministero della salute (51) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (49).

La maggior parte dei provvedimenti da adottare è costituita da decreti ministeriali (377), seguiti da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (69), da provvedimenti direttoriali (18) e da decreti del Presidente della Repubblica (15).

Inoltre, dei 479 provvedimenti da adottare, **184** atti presentano un **termine di adozione scaduto** alla data del 1° maggio 2026, **250 non hanno un termine** di adozione previsto dal Legislatore, per altri **44** il

Grafico 5 **Provvedimenti da adottare del Governo Meloni suddivisi per Amministrazione**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026



* Si segnala che alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato riferito anche 1 provvedimento attuativo la cui competenza è demandata, dalla norma primaria, all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica.

Grafico 6 **Provvedimenti da adottare del Governo Meloni per tipologia**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026



termine prefissato **non è scaduto**, mentre per **1** provvedimento è prevista un'**attuazione periodica** (che è pertanto escluso dal computo del seguente grafico).

Grafico 7 **Provvedimenti da adottare del Governo Meloni per termine**

Dati aggiornati al 1° maggio 2026



Si segnala, infine, che tra i 479 provvedimenti attuativi da adottare derivanti da atti di iniziativa legislativa dell'Esecutivo Meloni, **39**, ossia **circa l'8 per cento** del totale, sono **ricongrueibili** a norme introdotte in esito all'approvazione di **emendamenti parlamentari**.

Per una disamina dei provvedimenti legislativi e attuativi si veda anche la [Quattordicesima Relazione](#) sul monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri e il relativo [Focus](#) nel dossier.

1.3.2.3

I provvedimenti attuativi previsti dalle Leggi di bilancio della XIX Legislatura

Tra i 479 provvedimenti ancora da adottare previsti da iniziative legislative del Governo Meloni, alla data del 1° maggio 2026, **139** risultano **connessi all'attuazione delle manovre di bilancio³**, di cui:

³ Con riferimento alle leggi di bilancio, si segnala che rispetto all'ultima edizione del *dossier* **4 provvedimenti attuativi** sono da ritenere annoverabili tra quelli "**abrogati o superati da normativa successiva**", in quanto gli stessi sono stati espunti dalla banca dati governativa, non risultando né formalmente adottati, né ancora da adottare. Si tratta in particolare di: 1 atto secondario relativo alla Legge di bilancio per il 2024

- 10 riferiti alla [Legge di bilancio per il 2023](#);
- 9 riferiti alla [Legge di bilancio per il 2024](#);
- 37 riferiti alla [Legge di bilancio per il 2025](#);
- 83 riferiti alla [Legge di bilancio per il 2026](#).

Nella seguente tabella è riepilogato il numero dei provvedimenti attuativi — adottati e da adottare — previsti dalle leggi di bilancio della XIX Legislatura suddivisi in base all'Amministrazione competente in via primaria alla loro adozione.

Tabella 1 **Provvedimenti attuativi previsti dalle leggi di bilancio della XIX Legislatura, per Amministrazione**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026

Ministero	Totale Atti	Adottati					Da adottare				
		'23	'24	'25	'26	Tot.	'23	'24	'25	'26	Tot.
Economia e finanze	87	28	5	17	8	58	4	2	4	19	29
Interno	41	6	14	9	0	29	1	1	4	6	12
Salute	31	4	4	3	0	11	0	1	10	9	20
Infrastrutture e trasporti	30	10	2	2	0	14	1	1	8	6	16
Presidenza del Consiglio dei ministri	25	5	5	5	1	16	2	1	2	4	9
Cultura	21	3	3	4	2	12	0	0	1	8	9
Lavoro e politiche sociali	20	3	2	3	1	9	1	1	3	6	11
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	19	10	1	3	0	14	1	1	0	3	5
Università e ricerca	13	3	1	2	4	10	0	0	1	2	3
Istruzione e merito	10	4	0	4	0	8	0	0	0	2	2
Imprese e made in Italy	9	2	0	3	0	5	0	0	1	3	4
Turismo	9	5	0	0	1	6	0	0	0	3	3
Protezione civile e politiche del mare	8	0	2	2	1	5	0	1	0	2	3

(di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); 2 atti relativi alla Legge di bilancio per il 2025 (di cui 1 di competenza del Ministro per lo sport e i giovani e 1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); 1 atto relativo alla Legge di bilancio per il 2026 (di competenza del Ministero della difesa).

Ministero	Totale Atti	Adottati					Da adottare				
		'23	'24	'25	'26	Tot.	'23	'24	'25	'26	Tot.
Sport e giovani	7	2	0	4	0	6	0	0	0	1	1
Giustizia	7	1	2	1	0	4	0	0	1	2	3
Disabilità	5	1	1	1	0	3	0	0	0	2	2
Difesa	5	3	0	0	0	3	0	0	0	2	2
Ambiente e sicurezza energetica	5	3	0	1	0	4	0	0	1	0	1
Coproponenti	4	0	0	1	0	1	0	0	1	2	3
Famiglia, natalità e pari opportunità	3	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1
Affari europei, PNRR e politiche di coesione	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Affari esteri	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Pubblica amministrazione	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Totale	364	94	44	68	19	225	10	9	37	83	139

Le misure attuative della Legge di bilancio per il 2025 connesse a stanziamenti finanziari

La [Legge di bilancio per il 2025](#) prevede l'adozione di 105 provvedimenti attuativi⁴, di cui, alla data del 1° maggio 2026, 68 sono stati emanati e 37 risultano ancora da adottare.

Tra i provvedimenti previsti, **61** risultano **connessi** ad uno **stanziamento finanziario** per uno o più degli anni del triennio 2025-2027. Di questi, in data 1° maggio 2026

ne risultano **adottati 40**, corrispondenti ad uno stanziamento pari a **2.563.568.400 euro** per l'anno **2025**, **383.540.000** per l'anno **2026** e **669.920.000** per l'anno 2027.

Risultano invece **non** ancora **adottati 21 provvedimenti** che prevedono **effetti finanziari** complessivamente pari a **161.750.000 euro** per l'anno **2025**, **300.000.000 euro** per l'anno **2026** e **253.500.000 euro** per il 2027.

⁴ Si precisa che il Governo ha ritenuto **abrogati** o **superati** da normativa successiva complessivamente **cinque decreti attuativi**, di cui due connessi a stanziamenti finanziari.

Grafico 8 **Provvedimenti attuativi previsti dalla Legge di bilancio per il 2025**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026



Grafico 9 **Provvedimenti attuativi previsti dalla Legge di bilancio per il 2025 e connessi a stanziamenti finanziari, relativamente al triennio 2025-2027**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026



Tabella 2 **Attuazione delle norme secondarie previste dalla Legge di bilancio per il 2025 connesse a stanziamenti finanziari, relativamente al triennio 2025-2027**
Dati aggiornati al 1° maggio 2026

Provvedimenti	Numero assoluto	2025	2026	2027
Adottati	40	2.563.568.400 €	383.540.000 €	669.920.000 €
Da adottare	21	161.750.000 €	300.000.000 €	253.500.000 €
Totale	61	2.725.318.400 €	683.540.000 €	923.420.000 €

Le misure attuative della Legge di bilancio per il 2026 connesse a stanziamenti finanziari

La [Legge di bilancio per il 2026](#) prevede l'adozione di **102⁵ provvedimenti attuativi**, di cui, alla data di aggiornamento del [dossier](#), 19 sono stati emanati e 83 risultano ancora da adottare.

Tra i provvedimenti previsti, **53** risultano **connessi** ad uno **stanziamento finanziario** per uno o più degli anni del triennio 2026-2028. Di questi 53, al **1° maggio 2026** ne risultano **adottati 13**, corrispondenti ad uno stanziamento

pari a **3.550.403.354** euro per l'anno **2026**, **2.421.781.003** per l'anno **2027** e **2.003.101.366** per l'anno **2028**.

Per quanto concerne i restanti **40** provvedimenti ancora **da adottare**, gli stanziamenti ad essi connessi sono complessivamente pari a **1.530.052.500** euro per l'anno **2026**, **1.887.302.500** euro per il **2027** e **1.859.202.500** euro per il **2028**.

Grafico 10 **Provvedimenti attuativi previsti dalla Legge di bilancio per il 2026**

Dati aggiornati al 1° maggio 2026



Grafico 11 **Provvedimenti attuativi previsti dalla Legge di bilancio per il 2026 e connessi a stanziamenti finanziari, relativamente al triennio 2026-2028**

Dati aggiornati al 1° maggio 2026



⁵ Si rammenta che, con riferimento alla Legge di bilancio per il 2026 il Governo ha ritenuto **abrogato** o **superato** da normativa successiva **un decreto attuativo** non connesso ad alcuno stanziamento finanziario.

Tabella 3 **Attuazione delle norme secondarie previste dalla Legge di bilancio per il 2026 connesse a stanziamenti finanziari, relativamente al triennio 2026-2028**

Dati aggiornati al 1° maggio 2026

Provvedimenti	Numero assoluto	2026	2027	2028
Adottati	13	3.550.403.354 €	2.421.781.003 €	2.003.101.366 €
Da adottare	40	1.530.052.500 €	1.887.302.500 €	1.859.202.500 €
Totale	53	5.080.455.854 €	4.309.083.503 €	3.862.303.666 €

